

Bruxelles, 13 giugno 2025  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2025/0163 (NLE)

---

---

10274/25  
ADD 6

AELE 52  
CH 18  
MI 395  
ESPACE 47

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 giugno 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 308 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 308 annex.

---

All.: COM(2025) 308 annex



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 13.6.2025  
COM(2025) 308 final

ANNEX 6

## **ALLEGATO**

*della*

### **Proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale**

ACCORDO  
TRA L'UNIONE EUROPEA  
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA  
SULL'ENERGIA ELETTRICA

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

di seguito denominate "Parti contraenti",

CONSIDERATI l'attuale integrazione particolarmente stretta dei sistemi elettrici dell'Unione e della Svizzera e il fatto che la Svizzera ha fatto parte del gruppo di Paesi europei che hanno sviluppato scambi transfrontalieri di energia elettrica in Europa sulla base della cooperazione tra i gestori del sistema di trasmissione, al fine di beneficiare dei vantaggi delle risorse energetiche condivise,

RILEVANDO che negli ultimi due decenni nell'Unione è stato istituito un denso quadro giuridico per organizzare un efficiente mercato interno dell'energia elettrica con meccanismi di scambio, come l'accoppiamento dei mercati nell'Unione, che ha sostituito il precedente quadro di cooperazione,

RICONOSCENDO che la mancata applicazione in Svizzera delle norme dell'Unione in materia di scambio di energia elettrica e di sicurezza dell'approvvigionamento e la conseguente assenza della Svizzera dai sistemi di scambio, dalle piattaforme e dagli organismi di coordinamento comuni disciplinati dal diritto dell'Unione hanno posto sempre più sfide alla cooperazione in materia di energia elettrica tra le Parti contraenti e alla loro sicurezza dell'approvvigionamento, determinando inefficienze di mercato, maggiori costi di transazione, incertezza giuridica e mancanza di affidabilità nello scambio di energia elettrica, con conseguenti costi aggiuntivi per i clienti dell'energia elettrica,

SOTTOLINEANDO che il presente Accordo, tenendo conto dell'attuale stretta integrazione a livello fisico del sistema elettrico svizzero nel sistema elettrico europeo, è inteso a rafforzare la cooperazione reciproca nel settore dell'energia elettrica, a consentire la partecipazione della Svizzera a tutti i sistemi di scambio, alle piattaforme e agli organismi comuni di coordinamento disciplinati dal diritto dell'Unione, a promuovere gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ad aumentare l'efficienza economica e il benessere sociale, a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, a incrementare la stabilità della rete e a facilitare la transizione verso un sistema energetico a zero emissioni nette di gas a effetto serra in Europa entro il 2050, nell'interesse reciproco di Svizzera e Unione,

CONSIDERATO che la partecipazione della Svizzera al mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione esige un'integrazione della Svizzera che preveda gli stessi diritti e obblighi per le Parti contraenti. Ciò richiede a sua volta norme appropriate che garantiscano condizioni paritarie e che assicurino una concorrenza aperta e leale tra le Parti contraenti, incluse norme pertinenti in materia di concorrenza, ambiente e produzione di energia rinnovabile,

RILEVANDO la necessità di una stretta cooperazione tra le Parti contraenti e le rispettive autorità per la corretta interpretazione e applicazione delle norme del mercato interno dell'energia elettrica e per una maggiore stabilità della rete regionale nonché per la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare in periodi di crisi energetica,

SOTTOLINEANDO che le Parti contraenti attribuiscono grande importanza alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica nella loro cooperazione nel quadro del presente Accordo e che una delle finalità fondamentali del presente Accordo è quella di stabilire norme affidabili, garantendo che entrambe le Parti contraenti continuino a effettuare scambi di energia elettrica anche in periodi di crisi energetica, sulla base di norme chiare, in modo da poter contare su reciproci flussi di energia elettrica, riducendo i costi per i consumatori di energia elettrica,

RICONOSCENDO che le prenotazioni di capacità fisica transfrontaliera a lungo termine, che possono manifestarsi come forniture prioritarie, limitano il principio dell'accesso di terzi come attuato nelle norme dell'Unione concernenti il mercato dell'energia elettrica e che il trattamento dei contratti storici con prenotazioni fisiche a lungo termine con Paesi non appartenenti all'Unione può sollevare complesse questioni giuridiche, l'Accordo dovrebbe offrire certezza del diritto per quanto riguarda l'eliminazione graduale di tali prenotazioni e il regime applicabile nel periodo transitorio,

CONSIDERATI i vantaggi dello scambio transfrontaliero di energia elettrica e della promozione degli investimenti per un approvvigionamento elettrico efficiente in termini di costi, pulito e sicuro nell'Unione e in Svizzera,

RICONOSCENDO che il fatto che le infrastrutture di energia elettrica siano di proprietà pubblica può essere una scelta politica legittima,

INTENZIONATE a rafforzare e approfondire la partecipazione della Svizzera e delle sue imprese al mercato interno dell'Unione, al quale la Svizzera partecipa in virtù del presente Accordo,

RICONOSCENDO che il buon funzionamento e l'omogeneità nei settori del mercato interno a cui la Svizzera partecipa richiedono pari condizioni di concorrenza tra le imprese della Svizzera e dell'Unione, basate su norme sostanziali e procedurali equivalenti a quelle applicate agli aiuti di Stato nel mercato interno,

RIAFFERMANDO l'autonomia delle Parti contraenti nonché il ruolo e le competenze delle loro istituzioni e, relativamente alla Svizzera, il rispetto dei principi derivanti dal suo ordinamento costituzionale, tra cui la democrazia diretta, la separazione dei poteri e il federalismo,

CONSIDERANDO che l'Unione e la Svizzera sono legate da numerosi accordi bilaterali che includono vari ambiti e prevedono diritti e obblighi specifici e analoghi, per certi aspetti, a quelli previsti all'interno dell'Unione,

RICORDANDO che l'obiettivo di questi accordi bilaterali è aumentare la competitività dell'Europa e rafforzare i legami economici tra le Parti contraenti, sulla base dell'uguaglianza, della reciprocità e di un equilibrio generale di vantaggi, diritti e obblighi delle stesse,

RISOLUTE a rafforzare e ad approfondire la partecipazione della Svizzera al mercato interno dell'Unione sulla base delle stesse regole che si applicano al mercato interno, preservando al tempo stesso la propria indipendenza e quella delle loro istituzioni e, per quanto riguarda la Svizzera, il rispetto dei principi derivanti dalla democrazia diretta, dal federalismo e dalla natura settoriale della sua partecipazione al mercato interno,

RIBADENDO che la competenza del Tribunale federale svizzero e di tutti gli altri organi giurisdizionali svizzeri nonché degli organi giurisdizionali degli Stati membri e della Corte di giustizia dell'Unione europea ad interpretare l'Accordo nelle cause individuali è salvaguardata,

CONSAPEVOLI di assicurare l'uniformità nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, sia attuali che futuri,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## PARTE I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 1

##### Obiettivo

1. Il presente Accordo ha l'obiettivo di permettere la partecipazione della Svizzera al mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione, e ciò assicurando l'applicazione uniforme delle norme del mercato interno dell'energia elettrica, adattate ove necessario, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti nel presente Accordo.
  
2. Alla luce di quanto sopra, lo scopo del presente Accordo è quello di:
  - (a) garantire a tutti i partecipanti al mercato un accesso equo sia al mercato dell'energia elettrica dell'Unione sia a quello della Svizzera, compreso l'accesso a sistemi di scambio, piattaforme e organismi di coordinamento comuni;
  - (b) promuovere gli scambi transfrontalieri di energia elettrica a vantaggio reciproco dell'Unione e della Svizzera, anche attraverso una migliore allocazione e gestione della capacità del sistema di trasmissione, in particolare per quanto concerne gli interconnettori;
  - (c) assicurare la stabilità della rete elettrica regionale e del collegamento del sistema elettrico svizzero al sistema interconnesso dell'Unione;
  - (d) assicurare un elevato livello di sicurezza dell'approvvigionamento;

- (e) assicurare l'integrità e la trasparenza del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;
- (f) incrementare e promuovere la condivisione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e garantire un elevato livello di protezione ambientale nel settore dell'energia elettrica, al fine di facilitare la transizione verso un sistema energetico a zero emissioni nette di gas a effetto serra in Europa entro il 2050;
- (g) incrementare la cooperazione tra le Parti contraenti, le loro rispettive autorità di regolazione e i rispettivi gestori nel settore dell'energia elettrica.

## ARTICOLO 2

### Campo di applicazione

1. Il presente Accordo si applica al settore dell'energia elettrica per quanto concerne la produzione, la trasmissione, la distribuzione, lo scambio e l'approvvigionamento di energia elettrica.
2. Il presente Accordo si applica inoltre agli ambiti direttamente correlati al settore dell'energia elettrica secondo quanto stabilito nel presente Accordo.

## ARTICOLO 3

### Non discriminazione

Le Parti contraenti si impegnano a non adottare misure discriminatorie nell'ambito dell'applicazione del presente Accordo.

## PARTE II

### NORME RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA

#### ARTICOLO 4

Norme che regolano il settore dell'energia elettrica

La Svizzera applica gli atti giuridici relativi al settore dell'energia elettrica di cui all'allegato I.

#### ARTICOLO 5

Gestore del sistema di trasmissione svizzero

1. Fatte salve le disposizioni sulla separazione dei gestori del sistema di trasmissione (di seguito "TSO") contenute negli atti giuridici di cui all'allegato I, nessuna disposizione del presente Accordo è da interpretarsi come un impedimento per gli enti pubblici svizzeri, quali Cantoni e Comuni, di detenere una maggioranza diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasmissione svizzero.
2. Il presente Accordo non impedisce in alcun modo alle società operanti nel settore dell'energia elettrica di detenere una maggioranza diretta o indiretta nel TSO svizzero entro i limiti delle disposizioni sulla separazione dei TSO contenute negli atti giuridici di cui all'allegato I.

## ARTICOLO 6

### Gestori del sistema di distribuzione svizzeri

Fatte salve le disposizioni sulla separazione dei gestori del sistema di distribuzione contenute negli atti giuridici di cui all'allegato I, nessuna disposizione del presente Accordo è da interpretarsi come un impedimento per gli enti pubblici svizzeri, quali Cantoni o Comuni, di:

- (a) possedere interamente o detenere la maggioranza diretta o indiretta in gestori del sistema di distribuzione svizzero;
- (b) organizzare i propri gestori di rete e le proprie entità per la produzione o l'approvvigionamento secondo il diritto pubblico.

## ARTICOLO 7

### Servizio universale svizzero

1. Nessuna disposizione del presente Accordo è da interpretarsi come un impedimento all'adozione da parte della Svizzera di misure di protezione dei consumatori che prevedano il diritto per le famiglie e le imprese al di sotto di una certa soglia di consumo di beneficiare di un servizio universale, compresi i servizi di un fornitore di ultima istanza, conformemente alle disposizioni degli atti giuridici di cui all'allegato I.
2. Il presente Accordo non è da interpretarsi come un impedimento alla regolamentazione dei prezzi per il servizio universale conformemente alle disposizioni degli atti giuridici di cui all'allegato I.

## ARTICOLO 8

### Regime transitorio per le forniture prioritarie di capacità a lungo termine esistenti presso interconnettori ai confini svizzeri

1. Al fine di rendere possibile il rispetto del principio dell'accesso non discriminatorio alla rete, le forniture prioritarie di capacità a lungo termine esistenti per l'energia elettrica presso gli interconnettori tra la Svizzera e la Francia, indicate nei contratti conclusi prima del 1° gennaio 2002, che sono elencati nella sezione B dell'allegato II, sono rimosse all'entrata in vigore del presente Accordo. Ai titolari dei suddetti contratti è concessa una compensazione finanziaria per un periodo transitorio di sette anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, ma non oltre la scadenza del rispettivo contratto in essere elencato nella sezione B dell'allegato II, se tale scadenza è precedente. Le modifiche dei contratti elencati nella sezione B dell'allegato II non influiscono sulla rimozione delle forniture prioritarie di capacità a lungo termine o sul periodo transitorio.
2. La sezione A dell'allegato II definisce i principi della compensazione finanziaria e i compiti delle autorità di regolazione nazionali (di seguito "NRA") relativi alla suddetta compensazione e al suo finanziamento.
3. Nonostante il paragrafo 1, le forniture prioritarie di capacità relative agli impianti idroelettrici transfrontalieri con un minore volume di capacità, che non superi i 65 MW, elencati nella sezione C dell'allegato II, sono mantenute per un periodo transitorio di 15 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo ma non oltre la data di scadenza della rispettiva concessione in essere, se tale scadenza è precedente, e sono successivamente rimosse.

## ARTICOLO 9

### Sicurezza dell'approvvigionamento e riserve

1. Le Parti contraenti attribuiscono grande importanza alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica per la loro cooperazione nel quadro del presente Accordo. Per assicurare il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e garantire che questa fluisca dove è più necessaria, gli interconnettori transfrontalieri rimangono aperti, anche nei periodi di crisi di energia elettrica, in linea con il presente Accordo. Sono evitate misure che mettano a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, soprattutto in caso di crisi di energia elettrica, in particolare interventi quali restrizioni ingiustificate dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.
2. La Svizzera può adottare le misure necessarie, proporzionate e non distorsive, per assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, in particolare costituendo e disponendo di riserve di energia elettrica nella misura in cui siano compatibili con il presente Accordo.
3. Nel valutare l'adeguatezza delle proprie risorse nazionali, la Svizzera può formulare ipotesi che tengano conto delle particolarità della domanda e dell'offerta di energia elettrica a livello nazionale, comprese quelle derivanti dal fatto che la Svizzera non è uno Stato membro dell'Unione o da elementi che possano essere particolarmente rilevanti per la sicurezza dell'approvvigionamento in Svizzera, come la ridotta disponibilità nei Paesi confinanti di energia nucleare e di gas per la produzione di energia elettrica, a condizione che tali aspetti siano considerati in modo proporzionato e ragionevole.
4. Al fine di provvedere all'efficacia delle norme relative al sostegno statale a favore dell'adeguatezza della produzione ai sensi del presente Accordo e per tenere conto delle nuove possibilità di scambio di energia elettrica sulla base di norme vincolanti successive all'entrata in vigore del presente Accordo, il sostegno statale concesso a favore delle riserve per l'adeguatezza della produzione prima dell'entrata in vigore del presente Accordo che non è con questo compatibile non ha una durata superiore a sei anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

## ARTICOLO 10

### Partecipazione della Svizzera a istituzioni e altri organismi

1. La Svizzera e i pertinenti operatori svizzeri partecipano a istituzioni, comitati, regioni, programmi, piattaforme, iniziative e altri organismi simili pertinenti nel quadro del presente Accordo.
2. In particolare:
  - (a) la NRA svizzera partecipa all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito "ACER");
  - (b) il TSO svizzero partecipa alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito "ENTSO-E");
  - (c) i gestori del sistema di distribuzione svizzero partecipano all'Ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione (di seguito "EU DSO").
3. Le modalità della partecipazione della Svizzera sono descritte negli allegati.

## ARTICOLO 11

### Sfruttamento delle risorse energetiche e proprietà degli impianti di produzione

1. La Svizzera mantiene il diritto di determinare le condizioni di sfruttamento delle proprie risorse energetiche, compreso quello delle forze idriche, entro i limiti del diritto pertinente applicabile nell'ambito del presente Accordo, nonché di scegliere tra le diverse fonti di energia e la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico.
2. Il presente Accordo non impedisce in alcun modo la proprietà pubblica di impianti per la produzione di energia elettrica, compresa la produzione idroelettrica, attraverso enti pubblici, entro i limiti del pertinente diritto applicabile in materia di energia elettrica.

## PARTE III

### AIUTI DI STATO

## ARTICOLO 12

### Obiettivi delle norme in materia di aiuti di Stato

1. Gli obiettivi della presente parte sono assicurare pari condizioni di concorrenza tra le imprese dell'Unione e della Svizzera nei settori del mercato interno che rientrano nel campo di applicazione dal presente Accordo nonché garantire il buon funzionamento del mercato interno definendo norme sostanziali e procedurali in materia di aiuti di Stato.

2. La presente parte e i relativi allegati non modificano né il campo d'applicazione né gli obiettivi del presente accordo.

## ARTICOLO 13

### Aiuti di Stato

1. Salvo se diversamente previsto dall'Accordo, sono incompatibili con il buon funzionamento del mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra le Parti contraenti nel campo d'applicazione dell'Accordo, gli aiuti concessi dalla Svizzera o da uno Stato membro dell'Unione, o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni.

2. Sono compatibili con il buon funzionamento del mercato interno:

- (a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, purché siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti interessati;
- (b) gli aiuti destinati a rimediare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali;
- (c) le misure specificate nella sezione A dell'allegato III.

3. Possono essere considerati compatibili con il buon funzionamento del mercato interno:

- (a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico in regioni con un tenore di vita anormalmente basso o con una grave sottoccupazione;

- (b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o di comune interesse delle Parti contraenti o a rimediare a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro dell'Unione o della Svizzera;
- (c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, purché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse delle Parti contraenti;
- (d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, purché non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria all'interesse delle Parti contraenti;
- (e) le categorie di aiuti specificate nella sezione B dell'allegato III.

4. Gli aiuti concessi in conformità alla sezione C dell'allegato III sono ritenuti compatibili con il buon funzionamento del mercato interno e sono esentati dai requisiti di notifica di cui all'articolo 14.

5. Gli aiuti concessi a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono soggetti alle norme del presente Accordo, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti.

6. La presente parte non si applica agli importi concessi a una singola impresa per attività che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo, i quali costituiscono un aiuto *de minimis* come specificato nella sezione D dell'allegato III.

7. Il Comitato misto istituito dall'articolo 25 (di seguito denominato "Comitato misto") può decidere di aggiornare le sezioni A e B dell'allegato III specificando le misure che sono compatibili con il buon funzionamento del mercato interno o le categorie di aiuti che possono essere considerate tali.

## ARTICOLO 14

### Sorveglianza

1. Ai fini dell'articolo 12, l'Unione, conformemente alla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri, e la Svizzera, conformemente al proprio ordinamento costituzionale delle competenze, sorvegliano nei rispettivi territori l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in conformità alla presente parte.
2. Ai fini dell'attuazione della presente parte, l'Unione mantiene un sistema di sorveglianza degli aiuti di Stato in conformità agli articoli 93, 106, 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, integrato dagli atti giuridici dell'Unione in materia di aiuti di Stato e dagli atti giuridici dell'Unione riguardanti gli aiuti di Stato nel settore dell'energia elettrica elencati nella sezione A, punto 1, dell'allegato IV.
3. Ai fini dell'attuazione della presente parte, la Svizzera, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, istituisce e mantiene un sistema di sorveglianza degli aiuti di Stato che garantisca in qualsiasi momento un livello di sorveglianza e di applicazione equivalente a quello dell'Unione, come stabilito al paragrafo 2, compreso quanto segue:
  - (a) un'autorità di sorveglianza indipendente; e

- (b) procedure atte a garantire l'esame da parte dell'autorità di sorveglianza della compatibilità degli aiuti con il buon funzionamento del mercato interno, compresi:
- (i) la notifica preventiva degli aiuti previsti all'autorità di sorveglianza;
  - (ii) l'esame da parte dell'autorità di sorveglianza degli aiuti notificati e la sua competenza ad esaminare quelli non notificati;
  - (iii) l'impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria competente, con effetto sospensivo dal momento in cui l'atto è impugnabile, degli aiuti che l'autorità di sorveglianza giudica incompatibili con il buon funzionamento del mercato interno; e
  - (iv) il recupero, comprensivo degli interessi, degli aiuti concessi e giudicati incompatibili con il buon funzionamento del mercato interno.

4. Conformemente all'ordinamento costituzionale delle competenze della Svizzera, il paragrafo 3, lettera b, punti (iii) e (iv), non si applica agli atti dell'Assemblea federale svizzera o del Consiglio federale svizzero.

5. L'autorità di sorveglianza svizzera, qualora non possa impugnare dinanzi a un'autorità giudiziaria gli aiuti dell'Assemblea federale svizzera o del Consiglio federale svizzero, a causa delle limitazioni delle sue competenze previste dall'ordinamento costituzionale svizzero, impugna l'applicazione di tali aiuti da parte di altre autorità in tutti i casi specifici. Qualora l'autorità giudiziaria concluda che un tale aiuto sia incompatibile con il buon funzionamento del mercato interno, le competenti autorità giudiziarie e amministrative svizzere prendono in considerazione questa conclusione nel valutare se tale aiuto debba essere applicato nel caso in esame.

## ARTICOLO 15

### Aiuti esistenti

1. L'articolo 14, paragrafo 3, lettera b, non si applica agli aiuti esistenti, compresi i regimi di aiuti e gli aiuti individuali.
2. Ai fini del presente Accordo gli aiuti esistenti comprendono gli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo e per un periodo di cinque anni a decorrere da tale data.
3. Entro 12 mesi dalla data di istituzione del sistema di sorveglianza ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, l'autorità di sorveglianza acquisisce una panoramica dei regimi di aiuti ancora in vigore nei settori che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo e li sottopone a una valutazione *prima facie* in base ai criteri specificati all'articolo 13.
4. Tutti i regimi di aiuti esistenti in Svizzera sono soggetti a un esame permanente da parte dell'autorità di sorveglianza, finalizzato a verificarne la compatibilità con il buon funzionamento del mercato interno ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7.
5. Qualora giudichi che un regime di aiuti esistente non sia compatibile con il buon funzionamento del mercato interno o non lo sia più, l'autorità di sorveglianza informa le autorità competenti dell'obbligo di conformarsi della presente parte. Se un tale regime di aiuti è modificato o abolito, le autorità competenti informano l'autorità di sorveglianza.
6. L'autorità di sorveglianza pubblica le misure adottate dalle autorità competenti se giudica che siano idonee a garantire la compatibilità del regime di aiuti con il buon funzionamento del mercato interno.

7. Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, se giudica che il regime di aiuti rimanga incompatibile con il buon funzionamento del mercato interno, l'autorità di sorveglianza pubblica la propria valutazione e impugna l'applicazione di tale regime di aiuti in tutti i casi specifici in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b, punto (iii), e all'articolo 14, paragrafo 5.

8. Ai fini della presente parte, se un regime di aiuti esistente è modificato in modo tale da incidere sulla compatibilità dell'aiuto con il buon funzionamento del mercato interno, tali aiuti sono considerati nuovi e sono pertanto soggetti all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b.

## ARTICOLO 16

### Trasparenza

1. Le Parti contraenti garantiscono la trasparenza in merito agli aiuti concessi nel proprio territorio. Per l'Unione, la trasparenza è basata su norme sostanziali e procedurali applicate nell'Unione agli aiuti di Stato che rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo. Per la Svizzera, la trasparenza è basata su norme sostanziali e procedurali equivalenti a quelle applicate nell'Unione agli aiuti di Stato che rientrano nel campo d'applicazione del presente Accordo.

2. Salvo se diversamente previsto dalla presente parte, ogni Parte contraente provvede a pubblicare relativamente al proprio territorio:

(a) gli aiuti concessi;

(b) i pareri o le decisioni delle proprie autorità di sorveglianza;

- (c) le sentenze delle proprie autorità giudiziarie competenti in merito alla compatibilità degli aiuti con il buon funzionamento del mercato interno; e
- (d) le linee guida e le comunicazioni pertinenti applicate dalle proprie autorità di sorveglianza.

## ARTICOLO 17

### Modalità di cooperazione

1. Fatte salve le rispettive legislazioni e nei limiti delle risorse disponibili, le Parti contraenti cooperano e si scambiano informazioni sugli aiuti di Stato.
2. Ai fini dell'attuazione, applicazione e interpretazione uniformi delle norme sostanziali in materia di aiuti di Stato e del loro sviluppo armonioso,
  - (a) le Parti contraenti cooperano e si consultano reciprocamente sulle linee guida e le comunicazioni pertinenti di cui alla sezione B all'allegato IV; e
  - (b) le autorità di sorveglianza delle Parti contraenti definiscono i termini per uno scambio di informazioni regolare, comprese le implicazioni per l'applicazione delle norme sugli aiuti esistenti.

## ARTICOLO 18

### Consultazioni

1. Su richiesta di una Parte contraente, le Parti contraenti si consultano reciprocamente, nell'ambito del Comitato misto, su questioni relative all'attuazione della presente parte.
2. Nell'eventualità di sviluppi riguardanti interessi importanti di una Parte contraente che possano influenzare il funzionamento della presente parte, il Comitato misto, su richiesta di una Parte contraente, si riunisce a un livello adeguatamente elevato entro 30 giorni da tale richiesta per discutere la questione.

## ARTICOLO 19

### Integrazione di atti giuridici sugli aiuti di Stato

1. Nonostante l'articolo 27, ai fini dell'articolo 13, paragrafi 4 e 6, e dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, e al fine di garantire la certezza del diritto e l'omogeneità della legislazione nei settori del mercato interno a cui la Svizzera partecipa in virtù dell'Accordo, la Svizzera e l'Unione si assicurano che gli atti giuridici dell'Unione adottati nei settori contemplati dalle sezioni C e D dell'allegato III nonché dalla sezione A dell'allegato IV siano integrati in tali allegati nel più breve tempo possibile dalla loro adozione.
2. Quando adotta un atto giuridico in un settore contemplato dalle sezioni C e D dell'allegato III e dalla sezione A dell'allegato IV, l'Unione ne informa la Svizzera attraverso il Comitato misto nel più breve tempo possibile. Su richiesta di una delle Parti contraenti, il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sull'argomento.

3. Il Comitato misto agisce conformemente al paragrafo 1 e adotta nel più breve tempo possibile una decisione per modificare le sezioni C e D dell'allegato III e la sezione A dell'allegato IV, compresi i necessari adeguamenti.

4. Fatto salvo l'articolo 28, le decisioni del Comitato misto ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo entrano in vigore immediatamente, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

## PARTE IV

### AMBITI COLLEGATI AL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA

#### ARTICOLO 20

##### Ambiente

1. Le Parti contraenti provvedono a un elevato livello di protezione dell'ambiente nel settore dell'energia elettrica.

2. La Svizzera provvede a un elevato livello di protezione dell'ambiente conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, e all'allegato V.

## ARTICOLO 21

### Energie rinnovabili

1. Le Parti contraenti cooperano nel campo delle energie rinnovabili, in particolare per quanto riguarda i relativi sfruttamento e promozione.
2. Le Parti contraenti si impegnano ad aumentare la quota di energia rinnovabile nei rispettivi sistemi energetici. La Svizzera applica gli atti giuridici relativi alle energie rinnovabili di cui all'allegato VI e fissa in particolare un obiettivo indicativo per le energie rinnovabili adeguato.
3. Le Parti contraenti si impegnano ad accelerare le procedure di pianificazione e di autorizzazione.

## ARTICOLO 22

### Cooperazione relativa all'infrastruttura

1. Le Parti contraenti cooperano per facilitare lo sviluppo e l'interoperabilità tempestivi dell'infrastruttura dell'energia elettrica che collega i rispettivi territori.
2. Ciascuna Parte contraente assicura la messa a punto, la pubblicazione e l'aggiornamento costante dei piani di sviluppo della rete per i propri sistemi di trasmissione.

3. Ai fini della potenziale qualificazione dei progetti infrastrutturali svizzeri come progetti di interesse reciproco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e, del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, si presume per la Svizzera un elevato livello di convergenza del quadro politico. La Svizzera si adopera per garantire una tempistica analoga per un'attuazione accelerata e altre misure di sostegno politiche, come stabilito nel regolamento sopraccitato.

## PARTE V

### DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

#### CAPITOLO 1

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 23

##### Obiettivi delle disposizioni istituzionali

1. L'obiettivo della presente parte è garantire alle Parti contraenti, agli operatori economici e ai singoli una maggiore certezza del diritto, pari trattamento e condizioni omogenee nei settori relativi al mercato interno che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/869/oj>).

2. A tale scopo, la presente parte fornisce nuove soluzioni istituzionali che facilitano un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni economiche tra le Parti contraenti. Tenendo conto dei principi del diritto internazionale, la presente parte definisce in particolare soluzioni istituzionali per l'Accordo che sono comuni agli accordi bilaterali conclusi o da concludere nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, senza che ciò modifichi il campo di applicazione o gli obiettivi dell'Accordo, segnatamente:

(a) la procedura di allineamento dell'Accordo agli atti giuridici dell'Unione pertinenti per l'Accordo;

(b) l'interpretazione e l'applicazione uniformi dell'Accordo e degli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Accordo;

(c) la vigilanza e l'applicazione dell'Accordo; e

(d) la composizione delle controversie nel quadro dell'Accordo.

## ARTICOLO 24

Accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa

1. Gli accordi bilaterali vigenti e futuri tra l'Unione e la Svizzera nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa sono considerati un insieme coerente che garantisce un equilibrio di diritti e obblighi tra l'Unione e la Svizzera.

2. L'Accordo costituisce un accordo bilaterale in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.

## ARTICOLO 25

### Comitato misto

1. È istituito un Comitato misto. Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto è copresieduto da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Svizzera.
3. Il Comitato misto:
  - (a) assicura il corretto funzionamento nonché la gestione e l'applicazione effettive del presente Accordo;
  - (b) costituisce un forum di consultazione reciproca e di scambio continuo di informazioni tra le Parti contraenti, in particolare nell'ottica di trovare una soluzione in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione dell'Accordo oppure di un atto giuridico dell'Unione a cui si fa riferimento nel presente Accordo conformemente all'articolo 32 dello stesso;
  - (c) formula raccomandazioni alle Parti contraenti in merito a questioni inerenti al presente Accordo;
  - (d) adotta decisioni laddove previsto dal presente Accordo; ed

(e) esercita qualsiasi altra competenza a esso attribuita dal presente Accordo.

4. In caso di modifica degli articoli 1–6, 10–15, 17 o 18 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "Protocollo (n. 7)"), il Comitato misto modifica di conseguenza l'appendice dell'allegato I.

5. Il Comitato misto delibera per consenso.

Le decisioni sono vincolanti per le Parti contraenti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle.

6. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Berna, salvo diversa decisione dei copresidenti. Si riunisce anche su richiesta di una delle Parti contraenti. I copresidenti possono decidere che una riunione del Comitato misto si svolga in videoconferenza o teleconferenza.

7. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno e lo aggiorna se necessario.

8. Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che possano assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.

## CAPITOLO 2

### ALLINEAMENTO DELL'ACCORDO AGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE

#### ARTICOLO 26

Partecipazione all'elaborazione di atti giuridici dell'Unione ("diritto di partecipazione")

1. Quando elabora una proposta di atto giuridico dell'Unione conformemente al TFUE nel settore oggetto dell'Accordo, la Commissione europea (di seguito "Commissione") ne informa la Svizzera e consulta in maniera informale gli esperti della Svizzera così come chiede il parere degli esperti degli Stati membri dell'Unione per l'elaborazione delle proprie proposte.

Su richiesta di una delle Parti contraenti, all'interno del Comitato misto si svolge uno scambio preliminare di opinioni.

Le Parti contraenti si consultano di nuovo, su richiesta di una di esse, all'interno del Comitato misto, nei momenti importanti della fase che precede l'adozione dell'atto giuridico da parte dell'Unione, in un processo continuo di informazione e consultazione.

2. Quando prepara, conformemente al TFUE, atti delegati concernenti atti di base del diritto dell'Unione nel settore oggetto dell'Accordo, la Commissione assicura che la Svizzera abbia la più ampia partecipazione possibile all'elaborazione dei progetti e consulta gli esperti della Svizzera così come consulta gli esperti degli Stati membri dell'Unione.

3. Quando prepara, conformemente al TFUE, atti esecutivi concernenti atti di base del diritto dell'Unione nel settore oggetto dell'Accordo, la Commissione assicura che la Svizzera abbia la più ampia partecipazione possibile all'elaborazione dei progetti che dovranno, in una fase successiva, essere sottoposti ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze esecutive e consulta gli esperti della Svizzera così come consulta gli esperti degli Stati membri dell'Unione.
4. Esperti della Svizzera sono coinvolti nei lavori dei comitati che non sono oggetto dei paragrafi 2 e 3 se ciò è richiesto per assicurare il buon funzionamento dell'Accordo. Un elenco di questi comitati e, ove opportuno, di altri comitati che presentino caratteristiche analoghe è redatto e aggiornato dal Comitato misto.
5. Il presente articolo non si applica agli atti giuridici dell'Unione o alle loro disposizioni che rientrano nel campo di applicazione di un'eccezione di cui all'articolo 27, paragrafo 8.

## ARTICOLO 27

### Integrazione degli atti giuridici dell'Unione

1. Al fine di garantire la certezza del diritto e l'omogeneità della legislazione nei settori del mercato interno a cui la Svizzera partecipa in virtù dell'Accordo, la Svizzera e l'Unione si assicurano che gli atti giuridici dell'Unione adottati nel settore oggetto dell'Accordo siano integrati nell'Accordo nel più breve tempo possibile dalla loro adozione.
2. Gli atti giuridici dell'Unione integrati negli allegati I e VI conformemente al paragrafo 5 sono, in virtù della loro integrazione nell'Accordo, parte dell'ordinamento giuridico della Svizzera, fatti salvi, se del caso, gli adeguamenti decisi dal Comitato misto.

3. La Svizzera adotta o mantiene, con applicabilità nel settore dell'energia elettrica, disposizioni che stabiliscono requisiti che garantiscono almeno lo stesso livello di protezione ambientale previsto dagli atti giuridici dell'Unione integrati nell'allegato V conformemente al paragrafo 5. Le disposizioni del diritto svizzero adottate o mantenute in conformità al presente paragrafo non possono essere invocate per limitare il libero accesso al mercato svizzero dei beni e dei servizi provenienti dall'Unione che soddisfano i requisiti stabiliti negli atti giuridici dell'Unione di cui all'allegato V.
4. Quando adotta un atto giuridico nel settore oggetto dell'Accordo, l'Unione ne informa la Svizzera attraverso il Comitato misto nel più breve tempo possibile. Su richiesta di una delle Parti contraenti, il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sull'argomento.
5. Il Comitato misto agisce conformemente al paragrafo 1 e adotta nel più breve tempo possibile una decisione per modificare gli allegati I, V e VI del presente Accordo, compresi i necessari adeguamenti.
6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, se necessario per garantire la coerenza dell'Accordo con gli allegati I, V e VI modificati ai sensi del paragrafo 5, il Comitato misto può sottoporre la revisione dell'Accordo alle Parti contraenti per approvazione secondo le loro procedure interne.
7. I riferimenti nell'Accordo ad atti giuridici dell'Unione non più in vigore si intendono fatti all'atto giuridico abrogativo dell'Unione come integrato negli allegati I, V e VI a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto sulla corrispondente modifica degli allegati I, V e VI, salvo diversa disposizione in tale decisione.

8. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica agli atti giuridici dell'Unione o alle loro disposizioni che rientrano nel campo di applicazione della seguente eccezione:

– articolo 9, paragrafo 3.

9. Fatto salvo l'articolo 28, le decisioni del Comitato misto ai sensi del paragrafo 5 entrano in vigore immediatamente, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

10. Le Parti contraenti cooperano in buona fede durante l'intera procedura definita al presente articolo al fine di facilitare l'iter decisionale.

## ARTICOLO 28

### Adempimento degli obblighi costituzionali da parte della Svizzera

1. Al momento dello scambio di opinioni di cui all'articolo 27, paragrafo 4, la Svizzera comunica all'Unione se una decisione di cui all'articolo 27, paragrafo 5, richiede da parte della Svizzera l'adempimento di obblighi costituzionali per diventare vincolante.

2. Nel caso in cui la decisione di cui all'articolo 27, paragrafo 5, richieda l'adempimento da parte della Svizzera di obblighi costituzionali per diventare vincolante, la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni a decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, salvo qualora sia avviata una procedura referendaria, nel qual caso la scadenza è prorogata di un anno.

3. Nell'attesa della notifica da parte della Svizzera in merito all'adempimento dei suoi obblighi costituzionali, le Parti contraenti applicano la decisione di cui all'articolo 27, paragrafo 5, a titolo provvisorio, salvo nel caso in cui la Svizzera informi l'Unione che l'applicazione provvisoria della decisione non è possibile e per quali ragioni.

In nessun caso l'applicazione provvisoria può avvenire prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

4. La Svizzera notifica immediatamente all'Unione attraverso il Comitato misto l'adempimento degli obblighi costituzionali di cui al paragrafo 1.

5. La decisione entra in vigore il giorno in cui è ricevuta la notifica di cui al paragrafo 4, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

## CAPITOLO 3

### INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

#### ARTICOLO 29

##### Principio dell'interpretazione uniforme

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti agli articoli 1, 12 e 23 e conformemente ai principi del diritto internazionale pubblico, gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa e gli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento in tali accordi sono interpretati e applicati in maniera uniforme nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.
2. Gli atti giuridici dell'Unione a cui si fa riferimento nell'Accordo e, nella misura in cui la loro applicazione implichi nozioni di diritto dell'Unione, le disposizioni dell'Accordo sono interpretati e applicati conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea anteriore o posteriore alla firma dell'Accordo.

## ARTICOLO 30

### Principio dell'applicazione effettiva e armoniosa

1. La Commissione e le autorità svizzere competenti cooperano e si assistono reciprocamente al fine di garantire la vigilanza sull'applicazione dell'Accordo. Possono scambiarsi informazioni in merito alle attività di vigilanza sull'applicazione dell'Accordo. Possono scambiarsi opinioni e discutere di questioni di reciproco interesse.
2. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate ad assicurare un'applicazione effettiva e armoniosa dell'Accordo sul proprio territorio.
3. La vigilanza sull'applicazione dell'Accordo è esercitata congiuntamente dalle Parti contraenti all'interno del Comitato misto. Se la Commissione o le autorità svizzere competenti vengono a conoscenza di un caso di applicazione non corretta, la questione può essere deferita al Comitato misto allo scopo di trovare una soluzione accettabile.
4. La Commissione e le autorità svizzere competenti vigilano sull'applicazione dell'Accordo da parte dell'altra Parte contraente. Si applica la procedura di cui all'articolo 32.

Nella misura in cui, per assicurare l'applicazione effettiva e armoniosa dell'Accordo, siano necessarie determinate competenze di vigilanza delle istituzioni dell'Unione nei confronti di una Parte contraente, quali poteri di indagine e di decisione, l'Accordo deve specificamente prevederli.

## ARTICOLO 31

### Principio dell'esclusività

Le Parti contraenti si impegnano a non sottoporre a un sistema di composizione delle controversie diverso da quelli previsti della presente parte una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo e degli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Accordo oppure, ove applicabile, relativa alla conformità all'Accordo di una decisione adottata dalla Commissione sulla base dello stesso.

## ARTICOLO 32

### Procedura in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione

1. In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione dell'Accordo oppure di un atto giuridico dell'Unione a cui si fa riferimento nell'Accordo, le Parti contraenti si consultano all'interno del Comitato misto per trovare una soluzione concordata. A tale scopo, al Comitato misto sono forniti tutti gli elementi informativi utili per permettergli di eseguire un esame approfondito della situazione. Il Comitato misto esamina tutte le possibilità che permettono di mantenere il buon funzionamento dell'Accordo.
2. Se il Comitato misto non riesce a trovare una soluzione alla difficoltà di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla data alla quale la difficoltà gli è stata sottoposta, una delle Parti contraenti può chiedere che un tribunale arbitrale decida la controversia conformemente alla procedura definita nel Protocollo.

3. Se la controversia solleva una questione concernente l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione secondo l'articolo 29, paragrafo 2, e se l'interpretazione della disposizione è pertinente per la composizione della controversia e necessaria per permettergli di deliberare, il tribunale arbitrale sottopone tale questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Se la controversia solleva una questione concernente l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione che rientra nel campo di applicazione di una delle eccezioni all'obbligo di allineamento dinamico di cui all'articolo 27, paragrafo 8, e non implica l'interpretazione o l'applicazione di nozioni di diritto dell'Unione, il tribunale arbitrale decide la controversia senza rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. Nei casi in cui il tribunale arbitrale sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione ai sensi del paragrafo 3:

- (a) la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per il tribunale arbitrale;  
e
- (b) la Svizzera gode degli stessi diritti degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione ed è soggetta, *mutatis mutandis*, alle stesse procedure davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Ciascuna Parte contraente prende tutte le misure necessarie per conformarsi in buona fede alla decisione del tribunale arbitrale. La Parte contraente che, secondo il tribunale arbitrale, non ha rispettato l'Accordo comunica all'altra Parte contraente tramite il Comitato misto le misure prese per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale.

## ARTICOLO 33

### Misure di compensazione

1. Se la Parte contraente che, secondo il tribunale arbitrale, non ha rispettato l'Accordo non comunica all'altra Parte contraente, entro un termine ragionevole fissato conformemente all'articolo IV.2, paragrafo 6, del Protocollo, le misure prese per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale, o se l'altra Parte contraente ritiene che le misure comunicate non siano conformi alla decisione del tribunale arbitrale, quest'ultima Parte contraente può prendere misure di compensazione proporzionate nel quadro dell'Accordo o di un altro accordo bilaterale nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa (di seguito "misure di compensazione") al fine di ovviare a un'eventuale situazione di squilibrio. La Parte contraente comunica le misure di compensazione, che devono essere specificate nella notifica, alla Parte contraente riconosciuta inadempiente dal tribunale arbitrale. Tali misure di compensazione hanno effetto dopo tre mesi dalla data della notifica.
2. Se, entro un mese dalla data di notifica delle misure di compensazione previste, il Comitato misto non ha deciso se sospendere, modificare o annullare tali misure, ciascuna Parte contraente può sottoporre ad arbitrato la questione della proporzionalità di tali misure di compensazione conformemente al Protocollo.
3. Il tribunale arbitrale decide entro i termini stabiliti all'articolo III.8, paragrafo 4, del Protocollo.
4. Le misure di compensazione non hanno effetto retroattivo. In particolare, lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi già acquisiti dai singoli e dagli operatori economici prima della presa di effetto delle misure di compensazione.

## ARTICOLO 34

### Cooperazione tra giurisdizioni

1. Per favorire un'interpretazione omogenea, il Tribunale federale svizzero e la Corte di giustizia dell'Unione europea concordano su un dialogo e sulle sue modalità.
2. La Svizzera ha il diritto di depositare memorie od osservazioni scritte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea se un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea per una pronuncia in via pregiudiziale una questione relativa all'interpretazione dell'Accordo o di una disposizione di un atto giuridico dell'Unione a cui esso si riferisce.

## ARTICOLO 35

### Riferimenti ai territori

Ogniqualevolta gli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo contengono riferimenti al territorio dell'Unione europea, dell'Unione, del "mercato comune" o del "mercato interno", tali riferimenti si intendono, ai fini dell'Accordo, come riferimenti ai territori di cui all'articolo 43 dell'Accordo.

## ARTICOLO 36

### Riferimenti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione

Ogniqualevolta gli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo contengono riferimenti a cittadini degli Stati membri dell'Unione, tali riferimenti si intendono, ai fini dell'Accordo, come riferimenti a cittadini degli Stati membri dell'Unione e della Svizzera.

## ARTICOLO 37

### Entrata in vigore e attuazione degli atti giuridici dell'Unione

Le disposizioni degli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo relative all'entrata in vigore o all'attuazione dei medesimi non sono pertinenti ai fini dell'Accordo.

I termini e le date applicabili alla Svizzera per l'entrata in vigore e l'attuazione delle decisioni integranti gli atti giuridici dell'Unione nell'Accordo derivano dall'articolo 27, paragrafo 9, e dall'articolo 28, paragrafo 5, del presente Accordo, nonché dal dettato delle disposizioni relative ai regimi transitori.

## ARTICOLO 38

### Destinatari degli atti giuridici dell'Unione

Le disposizioni degli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo che indicano come destinatari gli Stati membri dell'Unione non sono pertinenti ai fini dell'Accordo.

## PARTE VI

### ALTRE DISPOSIZIONI

#### ARTICOLO 39

##### Adeguamenti generali

La presente parte contiene adeguamenti generali applicabili agli atti giuridici dell'Unione di cui agli allegati I e VI, salvo disposizioni differenti previste nel rispettivo allegato.

#### ARTICOLO 40

##### Scambio di informazioni

1. Se uno Stato membro dell'Unione o la sua autorità competente deve fornire informazioni alla Commissione, la Svizzera o l'autorità svizzera competente trasmette tali informazioni alla Commissione tramite il Comitato misto.
2. Se deve presentare informazioni a uno o più Stati membri dell'Unione, lo Stato membro dell'Unione o la sua autorità competente trasmette tali informazioni direttamente anche alla Svizzera oltre che alla Commissione. Se deve trasmettere informazioni a uno o più Stati membri dell'Unione o alle relative autorità competenti, la Svizzera o l'autorità svizzera competente le trasmette direttamente e informa la Commissione tramite il Comitato misto.

3. Il Comitato misto può accettare soluzioni appropriate per lo scambio diretto di informazioni negli ambiti in cui è necessaria una trasmissione rapida delle stesse.
4. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le norme e gli accordi settoriali applicabili allo scambio di informazioni mediante sistemi informativi.
5. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, se durante la preparazione di una decisione o di un rapporto, di un parere, di una raccomandazione o di un altro documento simile è necessario uno scambio di informazioni tra l'ACER o altre istituzioni dell'Unione e un'autorità svizzera, tale scambio ha luogo direttamente tra i soggetti, a meno che il Comitato misto non decida che tale scambio debba avvenire tramite il Comitato misto stesso.
6. Se per adempiere le competenze loro assegnate necessitano di scambiare informazioni con imprese in Svizzera, la Commissione o l'ACER possono scambiarle direttamente con tali imprese, a meno che il Comitato misto non stabilisca una diversa procedura da applicare in questi casi.
7. Se gli Stati membri dell'Unione, le relative autorità o le relative imprese sono consultati durante la preparazione di una decisione dell'Unione, sono consultate allo stesso modo anche la Svizzera, le sue autorità e le sue imprese.

## ARTICOLO 41

### Documenti non vincolanti

1. Se emanano rapporti, pareri, dichiarazioni, raccomandazioni o altri documenti simili per gli Stati membri dell'Unione o le relative autorità, la Commissione, l'ACER o altre istituzioni dell'Unione possono emanarli anche in relazione alla Svizzera o alle autorità svizzere. Se gli Stati membri dell'Unione, le relative autorità o le relative imprese sono consultati durante la preparazione di tali documenti, sono consultate allo stesso modo anche la Svizzera, le sue autorità e le sue imprese.
2. A meno che non siano pubblicati, la Commissione trasmette tali documenti tramite il Comitato misto. Il Comitato misto può acconsentire a uno scambio diretto. L'ACER e le altre istituzioni consegnano i documenti direttamente.

## ARTICOLO 42

### Pubblicazione di informazioni

1. Se uno Stato membro dell'Unione deve pubblicare determinate informazioni, anche la Svizzera pubblica, in virtù del presente Accordo, le informazioni pertinenti con modalità simili.
2. Se in virtù di un atto di cui agli allegati le informazioni devono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'istituzione dell'Unione vi pubblica anche le informazioni corrispondenti relative alla Svizzera.

## PARTE VII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ARTICOLO 43

##### Campo di applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applicano il Trattato sull'Unione europea e il TFUE alle condizioni stabilite in detti Trattati e, dall'altra, al territorio della Svizzera.

#### ARTICOLO 44

##### Clausola evolutiva per una cooperazione allargata

Le Parti contraenti si dichiarano disposte a prendere in considerazione un approfondimento della cooperazione nel settore energetico al di là dell'energia elettrica, in particolare nei settori dell'idrogeno o dei gas rinnovabili.

#### ARTICOLO 45

##### Informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

1. Nessuna disposizione del presente Accordo deve essere interpretata come un obbligo per una Parte contraente di mettere a disposizione informazioni classificate.

2. Le informazioni o il materiale classificati forniti dalle Parti contraenti o tra di esse scambiati ai sensi del presente Accordo sono trattati e protetti conformemente all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, fatto a Bruxelles il 28 aprile 2008, e alle relative modalità in materia di sicurezza.

3. Il Comitato misto adotta, mediante decisione, le istruzioni di trattamento per garantire la protezione delle informazioni sensibili non classificate scambiate tra le Parti contraenti.

## ARTICOLO 46

### Segreto professionale

Rappresentanti, esperti e altri agenti delle Parti contraenti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro del presente Accordo che sono coperte da segreto professionale.

## ARTICOLO 47

### Allegati e Protocolli

Gli allegati e i Protocolli del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

## ARTICOLO 48

### Attuazione

1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo e si astengono dall'adottare misure che possano recare pregiudizio al raggiungimento dei suoi obiettivi.
2. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire il raggiungimento del risultato previsto dagli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Accordo e si astengono dall'adottare misure che possano recare pregiudizio al raggiungimento dei loro obiettivi.

## ARTICOLO 49

### Contributo finanziario

1. La Svizzera partecipa al finanziamento delle attività delle agenzie, dei sistemi di informazione e delle altre attività dell'Unione elencate all'articolo 1 dell'allegato VII alle quali ha accesso, conformemente al presente articolo e all'allegato VII.

Il Comitato misto può adottare una decisione per modificare l'allegato VII.

2. L'Unione può, in qualsiasi momento, sospendere la partecipazione della Svizzera alle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo se la Svizzera non rispetta uno dei termini di pagamento definiti nell'articolo 2 dell'allegato VII.

Se la Svizzera non rispetta un termine di pagamento, l'Unione le invia una lettera formale di sollecito. Se l'importo dovuto non è pagato per intero entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera formale di sollecito, l'Unione può sospendere la partecipazione della Svizzera all'attività pertinente.

3. Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

(a) un contributo operativo; e

(b) una quota di partecipazione.

4. Il contributo finanziario assume la forma di un contributo finanziario annuale, da versare alle date indicate nelle richieste di fondi trasmesse dalla Commissione.

5. Il contributo operativo si fonda su una chiave di contribuzione definita come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato.

A tal fine, gli importi del PIL a prezzi di mercato delle Parti contraenti sono gli importi più aggiornati disponibili al 1° gennaio dell'anno in cui è effettuato il pagamento annuale, come forniti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT), tenendo debitamente conto dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. Se tale accordo cessa di applicarsi, il PIL della Svizzera è quello stabilito in base ai dati forniti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

6. Il contributo operativo per ogni agenzia dell'Unione è calcolato applicando la chiave di contribuzione al bilancio annuale votato, iscritto nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione, tenendo conto, per ogni agenzia, di tutti i contributi operativi adeguati secondo quanto specificato nell'articolo 1 dell'allegato VII.

Il contributo operativo per i sistemi di informazione e altre attività è calcolato applicando la chiave di contribuzione al bilancio dell'anno in questione, come specificato nei documenti di esecuzione del bilancio, ad esempio i programmi di lavoro o i contratti. Tutti gli importi di riferimento si basano su stanziamenti d'impegno.

7. La quota di partecipazione annuale ammonta al 4 % del contributo operativo annuo calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6.

8. La Commissione fornisce alla Svizzera informazioni adeguate relative al calcolo del suo contributo finanziario. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme dell'Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati.

9. Tutti i contributi finanziari della Svizzera e tutti i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

10. Se l'entrata in vigore del presente Accordo non coincide con l'inizio di un anno civile, il contributo operativo della Svizzera per l'anno in questione è soggetto a un adeguamento, secondo il metodo e i termini di pagamento definiti nell'articolo 4 dell'allegato VII.

11. Le disposizioni dettagliate di applicazione del presente articolo sono riportate nell'allegato VII.

12. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e, in seguito, ogni tre anni, il Comitato misto riesamina le condizioni di partecipazione della Svizzera definite all'articolo 1 dell'allegato VII e, ove opportuno, le adegua.

## ARTICOLO 50

### Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:
  - (a) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
  - (b) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
  - (c) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;

- (d) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (e) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (f) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (g) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (h) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (i) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
- (j) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (k) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (l) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;

- (m) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;
- (n) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

## ARTICOLO 51

### Modifiche e denuncia

1. Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo tra le Parti contraenti.
2. L'Unione o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo dandone notifica all'altra Parte contraente. Il presente Accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la ricezione di tale notifica.
3. Nel caso in cui l'Accordo cessi di essere in vigore, i diritti e gli obblighi che i singoli e gli operatori economici hanno già acquisito in virtù di esso prima della data di cessazione dell'Accordo sono mantenuti. Le Parti contraenti stabiliscono di comune accordo le azioni da intraprendere in relazione ai diritti in corso di acquisizione.

Fatto a [...], il [...], in duplice esemplare, in lingua bulgara, croata, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.

(Blocco firma per esecuzione, in tutte le 24 lingue dell'UE: "Per l'Unione europea" e "Per la Confederazione Svizzera")

ENERGIA ELETTRICA

Se non diversamente concordato negli adeguamenti tecnici, vale quanto segue:

- i diritti e gli obblighi previsti per gli Stati membri dell'Unione negli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente allegato si intendono come previsti per la Svizzera;
- i riferimenti contenuti nei suddetti atti a persone fisiche o giuridiche rispettivamente residenti o stabilite negli Stati membri dell'Unione valgono anche per persone fisiche o giuridiche rispettivamente residenti o stabilite in Svizzera.

Quanto precede si applica nel pieno rispetto delle disposizioni istituzionali contenute nella Parte V del presente Accordo.

## ATTI A CUI SI FA RIFERIMENTO

1. 32019 R 0941: Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/941/oj>)

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2019/941 si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) all'articolo 3, paragrafo 1, i termini "Quanto prima e, in ogni caso, entro il 5 gennaio 2020 ciascuno Stato membro" sono sostituiti dai seguenti:

"Non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera";

- (b) all'articolo 7, paragrafo 1, i termini "Entro quattro mesi dall'individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica a norma dell'articolo 6, paragrafo 1" sono sostituiti dai seguenti:

"Non oltre tre anni e quattro mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo";

- (c) all'articolo 7, paragrafo 4, i termini "Entro quattro mesi dall'individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica a norma dell'articolo 6, paragrafo 1" sono sostituiti dai seguenti:

"Non oltre tre anni e quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo";

- (d) gli articoli 10 e 14 si applicano non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. 32019 R 0942: Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/942/oj>), modificato da:
- 32024 R 1787: Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (GU L 1787, 15.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj>)
  - 32024 R 1789: Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (rifusione) (GU L 1789, 15.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj>)

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2019/942 si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) il regolamento (UE) 2019/942 si applica esclusivamente alle questioni che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo;

(b) nonostante la disposizione generale contenuta all'inizio dell'allegato I del presente Accordo, il termine "Stato(i) membro(i)" utilizzato nel regolamento (UE) 2019/942 comprende, oltre al significato attribuitogli nel regolamento (UE) 2019/942, anche la Svizzera. Analogamente, i termini "autorità di regolazione" o "autorità di regolamentazione" utilizzati nel regolamento (UE) 2019/942 comprendono, oltre al significato attribuito loro nel regolamento (UE) 2019/942, anche l'autorità di regolazione della Svizzera;

(c) all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Nei confronti della Svizzera, l'ACER ha le competenze assegnategli in conformità con gli articoli da 3 a 10 e 12 del regolamento (UE) 2019/942, salvo differenti disposizioni del presente Accordo. Prima di prendere una decisione in relazione alla Svizzera, l'ACER consulta l'autorità svizzera competente.";

(d) all'articolo 5, paragrafo 4, è aggiunto quanto segue:

"Per l'articolo 9, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2015/1222 si applica la procedura illustrata di seguito:

se la modifica delle regioni di calcolo della capacità riguarda l'assegnazione dei confini svizzeri a una regione specifica, la Svizzera ha il diritto di chiedere che il Comitato misto decida sull'approvazione di tale assegnazione;

se il Comitato misto non prende una decisione entro sei mesi dalla richiesta, l'ACER decide in merito alle regioni di calcolo della capacità conformemente al primo comma del presente paragrafo, tenendo conto delle considerazioni espresse dalla Svizzera;

se il Comitato misto decide di non approvare l'assegnazione dei confini svizzeri a una regione specifica, l'ACER prepara una nuova decisione tenendo conto delle considerazioni espresse dalla Svizzera.";

- (e) all'articolo 21 è aggiunto quanto segue:

"L'autorità di regolazione della Svizzera partecipa pienamente al comitato dei regolatori così come a tutti gli organismi preparatori dell'ACER, inclusi i gruppi di lavoro, i comitati e le task force, in merito alle questioni rientranti nel campo di applicazione del presente Accordo. Non ha diritto di voto nel comitato dei regolatori. Il regolamento interno del comitato dei regolatori e il regolamento interno per il funzionamento dei gruppi di lavoro danno piena attuazione alla partecipazione dell'autorità di regolazione della Svizzera.";

- (f) all'articolo 31 è aggiunto quanto segue:

"La Svizzera partecipa al finanziamento dell'ACER. A tal fine si applicano le procedure di cui all'articolo 49 del presente Accordo.";

- (g) la Svizzera concede all'ACER e al suo personale, nel quadro delle funzioni ufficiali ricoperte da quest'ultimo al servizio dell'ACER, i privilegi e le immunità di cui all'appendice del presente allegato basati sugli articoli da 1 a 6, da 10 a 15, 17 e 18 del Protocollo (n. 7). I riferimenti ai corrispondenti articoli di tale Protocollo sono indicati tra parentesi a titolo informativo;

(h) all'articolo 39 è aggiunto il seguente paragrafo:

"1bis. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, contenuto nel regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385), inclusa ogni modifica successiva, l'ACER può, se lo decide, assumere a contratto cittadini svizzeri che godono pienamente dei diritti civili e politici. L'ACER può accettare il distacco di esperti da parte della Svizzera.";

(i) all'articolo 41, paragrafo 1, è aggiunto quanto segue:

"Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) si applica anche a tutti i documenti dell'ACER riguardanti la Svizzera.".

3. 32020 D 2152: Decisione (UE) 2020/2152 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che fissa le tasse dovute all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per la raccolta, il trattamento, l'elaborazione e l'analisi delle informazioni comunicate a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 68, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2152/oj>)

4. 32019 R 943: Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/943/oj>), modificato da:
- 32022 R 0869: Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022 , pag. 45), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/869/oj>)
  - 32024 R 1747: Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (GU L, 2024/1747, 26.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1747/oj>)

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) all'articolo 14, paragrafo 8, è aggiunto quanto segue:

"Se intende modificare una zona di offerta che copre il territorio svizzero, la Commissione sottopone all'approvazione del Comitato misto il progetto di decisione. Il Comitato misto decide entro sei mesi dalla presentazione di quest'ultimo. Se il Comitato misto non approva la modifica della zona di offerta che copre il territorio svizzero, la Commissione prepara una nuova decisione tenendo conto delle considerazioni espresse dalla Svizzera.";

(b) all'articolo 15, paragrafo 5, è aggiunto quanto segue:

"Se intende modificare una zona di offerta che copre il territorio svizzero, la Commissione sottopone all'approvazione del Comitato misto il progetto di decisione. Il Comitato misto decide entro sei mesi dalla presentazione di quest'ultimo. Se il Comitato misto non approva la modifica della zona di offerta che copre il territorio svizzero, la Commissione prepara una nuova decisione tenendo conto delle considerazioni espresse dalla Svizzera.";

(c) i meccanismi di capacità introdotti dalla Svizzera sono approvati dall'autorità svizzera competente. Di conseguenza, per tali meccanismi di capacità, all'articolo 21, paragrafo 8, i termini "dalla Commissione" sono sostituiti dai termini "dell'autorità svizzera competente";

(d) all'articolo 24, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) formulare ipotesi che tengano conto delle particolarità della domanda e dell'offerta di energia elettrica a livello nazionale, comprese quelle derivanti dal fatto che la Svizzera non è uno Stato membro dell'Unione o da elementi che possano essere particolarmente rilevanti per la sicurezza dell'approvvigionamento in Svizzera, come una possibile disponibilità ridotta nei paesi confinanti di energia nucleare e di gas per la produzione di energia elettrica, a condizione che tali aspetti siano considerati in modo proporzionato e ragionevole";

(e) la Commissione ha le competenze a norma degli articoli 34, 63 e 64 nei casi relativi alla Svizzera;

- (f) all'articolo 65, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

"Qualora intenda richiedere informazioni ai fini del presente articolo a un'impresa situata in Svizzera, la Commissione trasmette all'autorità di regolazione svizzera una richiesta di informazioni contenente un termine entro il quale l'impresa interessata è tenuta a fornire tali informazioni. L'autorità di regolazione richiede immediatamente tali informazioni all'impresa interessata e include nella richiesta le informazioni a norma del paragrafo 3. L'autorità di regolazione svizzera trasmette alla Commissione la risposta dell'impresa interessata immediatamente dopo averla ricevuta.

Se un'impresa non fornisce le informazioni richieste a norma del terzo comma entro il termine fissato dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione può chiedere all'autorità di regolazione svizzera di adottare decisioni a norma del paragrafo 5.";

- (g) all'articolo 65, paragrafo 5, è aggiunto quanto segue:

"Su richiesta della Commissione a norma del paragrafo 2, l'autorità di regolazione svizzera impone all'impresa interessata, mediante decisione, di fornire le informazioni richieste.";

- (h) all'articolo 66, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

"Se le condizioni di cui al presente paragrafo sono soddisfatte in relazione alla risposta a una richiesta di informazioni presentata dall'autorità di regolazione svizzera a norma dell'articolo 65, paragrafo 2, la Commissione può chiedere che l'autorità di regolazione svizzera adotti una decisione a norma del presente paragrafo nei confronti dell'impresa interessata.";

(i) è aggiunto il nuovo articolo seguente:

"Articolo 66 bis

Le decisioni adottate dall'autorità di regolazione svizzera a norma degli articoli 65 e 66 sono sottoposte al controllo giudiziario dei tribunali svizzeri.";

(j) l'articolo 7 ter, l'articolo 12, paragrafi da 2 a 7, l'articolo 19 bis, paragrafi da 3 a 9, articolo 19 sexies, articolo 19 septies, articolo 50 e articolo 63 sono attuati non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

5. 32010 R 0838: Regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolazione comune dei corrispettivi di trasmissione (GU L 250 del 24.9.2010, pag. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/838/oj>)

Ai fini del presente Accordo, la Commissione ha le competenze a norma della Parte A, punti 3.3 e 5.1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 838/2010.

6. 32013 R 0543: Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/543/oj>), modificato da:

– 32019 R 943: Regolamento (UE) 2019/943, del 5 giugno 2019 (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

7. 32015 R 1222: Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1222/oj>), modificato da:

- 32021 R 0280: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/280 della Commissione, del 22 febbraio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 per allinearli al regolamento (UE) 2019/943 (GUUE L 62 del 23.2.2021, pag. 24, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1222/oj>)

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2015/1222 si applicano con gli adattamenti seguenti:

(a) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

"6. Il TSO e i gestori del mercato svizzeri partecipano al coupling unico del giorno prima o al coupling unico infragiornaliero alle stesse condizioni dei TSO e dei gestori del mercato dell'Unione, una volta soddisfatte le condizioni tecniche e normative previste dal presente regolamento. Nella sua decisione a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, la Commissione tiene conto del fatto che l'attuazione dell'Accordo è da ritenersi un adempimento delle condizioni in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4. Tutti gli operatori coinvolti adottano rapidamente le misure necessarie per consentire l'adesione della Svizzera al market coupling entro nove mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo.";

- (b) per quanto riguarda i termini e le condizioni o metodologie ("TCM") la cui adozione è prevista dal regolamento (UE) 2015/1222:
- (i) il TSO svizzero, i gestori svizzeri del mercato elettrico designati ("NEMO") e la NRA svizzera partecipano a ogni nuova elaborazione o modifica di TCM e le loro osservazioni sono prese in considerazione per le decisioni relative ai TCM;
  - (ii) al momento di una votazione e della verifica del raggiungimento delle soglie determinanti per la maggioranza qualificata degli Stati membri o della popolazione si tiene conto della Svizzera e della sua popolazione;
  - (iii) i riferimenti a "regioni composte da più di cinque Stati membri" all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, e a "regioni composte da non più di cinque Stati membri" all'articolo 9, paragrafo 3, terzo comma, sono da intendersi rispettivamente fatti a "regioni composte da più di quattro Stati membri dell'Unione e dalla Svizzera" e a "regioni composte da non più di quattro Stati membri dell'Unione e dalla Svizzera";
  - (iv) in caso di modifica dell'assegnazione dei confini svizzeri a una regione di calcolo della capacità a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, lettera b), si applica la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/942;
  - (v) i TCM già adottati alla data della firma del presente Accordo si applicano in Svizzera; e

(vi) i TCM nuovi o modificati adottati dall'ACER conformemente alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2015/1222 sono integrati entro un mese nel quadro regolamentare svizzero dalla NRA svizzera. I TCM sono applicabili a titolo provvisorio in Svizzera a partire dalla data della loro applicazione nell'Unione. Qualsiasi applicazione provvisoria termina con l'integrazione nel quadro regolamentare svizzero da parte della NRA svizzera.

8. 32016 R 1719: Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1719/oj>), modificato da:

– 32021 R 0280: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/280 della Commissione, del 22 febbraio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 per allinearli al regolamento (UE) 2019/943 (GUUE L 62 del 23.2.2021, pag. 24, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2021/280/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/280/oj))

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1719 si applicano con gli adattamenti seguenti:

(a) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

"6. Il TSO e i gestori del mercato svizzeri partecipano alla piattaforma unica di allocazione alle stesse condizioni dei TSO e dei gestori del mercato dell'Unione, una volta soddisfatte le condizioni tecniche e normative previste dal presente regolamento. Nella decisione a norma del paragrafo 5, la Commissione tiene conto del fatto che l'attuazione dell'Accordo è da ritenersi un adempimento delle condizioni in conformità del paragrafo 4. Tutti gli operatori coinvolti adottano rapidamente le misure necessarie per consentire l'adesione della Svizzera al market coupling entro nove mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo.";

- (b) per quanto riguarda i termini e le condizioni o metodologie ("TCM") la cui adozione è prevista dal regolamento (UE) 2016/1719:
- (i) il TSO e la NRA svizzeri partecipano a ogni nuova elaborazione o modifica di TCM e le loro osservazioni sono prese in considerazione per le decisioni relative ai TCM;
  - (ii) al momento di una votazione e della verifica del raggiungimento delle soglie determinanti per la maggioranza qualificata degli Stati membri o della popolazione si tiene conto della Svizzera e della sua popolazione;
  - (iii) i riferimenti a "regioni composte da più di cinque Stati membri" all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, e a "regioni composte da non più di cinque Stati membri" all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, sono da intendersi rispettivamente fatti a "regioni composte da più di quattro Stati membri dell'Unione e dalla Svizzera" e a "regioni composte da non più di quattro Stati membri dell'Unione e dalla Svizzera";
  - (iv) i TCM già adottati alla data della firma del presente Accordo si applicano in Svizzera; e
  - (v) i TCM nuovi o modificati adottati dall'ACER conformemente alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2016/1719 sono integrati entro un mese nel quadro regolamentare svizzero dalla NRA svizzera. I TCM sono applicabili a titolo provvisorio in Svizzera a partire dalla data della loro applicazione nell'Unione. Qualsiasi applicazione provvisoria termina con l'integrazione nel quadro regolamentare svizzero da parte della NRA svizzera.

9. 32017 R 2195: Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2195/oj>), modificato da:
- 32021 R 0280: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/280 della Commissione, del 22 febbraio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 per allinearli al regolamento (UE) 2019/943 (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 24, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1222/oj>)

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2195 si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

"9. Il TSO e i gestori del mercato svizzeri partecipano alle piattaforme europee per lo scambio di prodotti standard per l'energia di bilanciamento alle stesse condizioni dei TSO e dei gestori del mercato dell'Unione, una volta soddisfatte le condizioni tecniche e normative previste dal presente regolamento. Nella decisione a norma del paragrafo 7, la Commissione tiene conto del fatto che l'attuazione dell'Accordo è da ritenersi un adempimento delle condizioni in conformità del paragrafo 6. Tutti gli operatori coinvolti adottano rapidamente le misure necessarie per consentire l'adesione della Svizzera al market coupling entro nove mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo.";

- (b) per quanto riguarda i termini e le condizioni o metodologie ("TCM") la cui adozione è prevista dal regolamento (UE) 2017/2195:
- (i) il TSO e la NRA svizzeri partecipano a ogni nuova elaborazione o modifica di TCM e le loro osservazioni sono prese in considerazione per le decisioni relative ai TCM;
  - (ii) al momento di una votazione e della verifica del raggiungimento delle soglie determinanti per la maggioranza qualificata degli Stati membri o della popolazione si tiene conto della Svizzera e della sua popolazione;
  - (iii) i riferimenti a "regioni composte da più di cinque Stati membri" all'articolo 4, paragrafo 4, e a "regioni composte da non più di cinque Stati membri" all'articolo 4, paragrafo 4, sono da intendersi rispettivamente fatti a "regioni composte da più di quattro Stati membri dell'Unione e dalla Svizzera" e a "regioni composte da non più di quattro Stati membri dell'Unione e dalla Svizzera";
  - (iv) i TCM già adottati alla data della firma del presente Accordo si applicano in Svizzera; e
  - (v) i TCM nuovi o modificati adottati dall'ACER conformemente alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2017/2195 sono integrati entro un mese nel quadro regolamentare svizzero dalla NRA svizzera. I TCM sono applicabili a titolo provvisorio in Svizzera a partire dalla data della loro applicazione nell'Unione. Qualsiasi applicazione provvisoria termina con l'integrazione nel quadro regolamentare svizzero da parte della NRA svizzera.

10. 32017 R 2196: Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 54, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2196/oj>)
11. 32016 R 1388: Regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione, del 17 agosto 2016, che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (GU L 223 del 18.8.2016, pag. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1388/oj>)

Ai fini del presente Accordo, la Commissione ha le competenze a norma dell'articolo 51.

12. 32016 R 0631: Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112 del 27.4.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/631/oj>)

Ai fini del presente Accordo, la Commissione ha le competenze a norma dell'articolo 61.

13. 32016 R 1447: Regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione, del 26 agosto 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione e dei parchi di generazione connessi in corrente continua (GU L 241 dell'8.9.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1447/oj>)

Ai fini del presente Accordo, la Commissione ha le competenze a norma dell'articolo 78.

14. 32017 R 1485: Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1485/oj>), modificato da:

- 32021 R 0280: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/280, del 22 febbraio 2021 (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 24)

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1485 si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) per quanto riguarda i termini e le condizioni o metodologie ("TCM") la cui adozione è prevista dal regolamento (UE) 2017/1485:
  - (i) il TSO e la NRA svizzeri partecipano a ogni nuova elaborazione o modifica di TCM e le loro osservazioni sono prese in considerazione per le decisioni relative ai TCM;
  - (ii) al momento di una votazione e della verifica del raggiungimento delle soglie determinanti per la maggioranza qualificata degli Stati membri o della popolazione si tiene conto della Svizzera e della sua popolazione;
  - (iii) i riferimenti a "regioni composte da più di cinque Stati membri" all'articolo 5, paragrafo 5, e a "regioni composte da non più di cinque Stati membri" all'articolo 5, paragrafo 5, sono da intendersi rispettivamente fatti a "regioni composte da più di quattro Stati membri dell'Unione e dalla Svizzera" e a "regioni composte da non più di quattro Stati membri dell'Unione e dalla Svizzera";

- (iv) i TCM già adottati alla data della firma del presente Accordo si applicano in Svizzera; e
  
- (v) i TCM nuovi o modificati adottati dall'ACER conformemente alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2017/1485 sono integrati entro un mese nel quadro regolamentare svizzero dalla NRA svizzera. I TCM sono applicabili a titolo provvisorio in Svizzera a partire dalla data della loro applicazione nell'UE. Qualsiasi applicazione provvisoria termina con l'integrazione nel quadro regolamentare svizzero da parte della NRA svizzera.

15. 32024 L 01366: Regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un codice di rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica (GU L, 2024/1366, 24.5.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2024/1366/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1366/oj))

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2024/1366 si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 1 bis

1. Entro l'entrata in vigore dell'Accordo la Svizzera istituisce o designa le autorità e gli organismi seguenti:

- (a) un'autorità nazionale governativa o un'autorità di regolazione responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnati dal presente regolamento all'"autorità competente"; per quanto riguarda la Svizzera, i riferimenti all'"autorità competente" contenuti nel presente regolamento si intendono fatti a tale autorità designata;

- (b) uno o più team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), incaricati del trattamento degli incidenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento secondo un processo ben definito; tali team possono stabilire rapporti di cooperazione con i CSIRT nazionali degli Stati membri dell'Unione nella misura in cui ciò sia necessario per l'applicazione del presente regolamento; nell'ambito di tali rapporti di cooperazione la Svizzera favorisce uno scambio di informazioni efficace, efficiente e sicuro con i suddetti CSIRT nazionali, facendo ricorso agli appositi protocolli di condivisione delle informazioni, compreso il protocollo TLP. Per quanto riguarda la Svizzera, i riferimenti ai "CSIRT" contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al team o ai team designati a norma della prima parte della presente lettera.

La Svizzera designa uno dei suoi CSIRT coordinatore per gli scopi della divulgazione coordinata delle vulnerabilità (di seguito "CSIRT coordinatore"). Il CSIRT coordinatore agisce come intermediario di fiducia, agevolando, se necessario, l'interazione tra la persona fisica o giuridica che segnala una vulnerabilità e il produttore o il fornitore dei prodotti o servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) potenzialmente vulnerabili, su richiesta di una o dell'altra di tali parti. I compiti del CSIRT coordinatore comprendono:

- (i) identificare e contattare i soggetti interessati;

- (ii) assistere le persone fisiche o giuridiche che segnalano una vulnerabilità; e
- (iii) negoziare le tempistiche di divulgazione e gestire le vulnerabilità che interessano più soggetti.

La Svizzera provvede affinché le persone fisiche o giuridiche possano segnalare, in forma anonima se lo richiedono, una vulnerabilità al CSIRT coordinatore. Quest'ultimo garantisce una verifica diligente in relazione alla vulnerabilità segnalata e assicura l'anonimato della persona fisica o giuridica che ha fatto la segnalazione. Se una vulnerabilità segnalata può avere un impatto significativo su alcuni soggetti non solo in Svizzera ma anche in uno o più Stati membri dell'Unione, il CSIRT coordinatore della Svizzera collabora, se del caso, con altri CSIRT coordinatori all'interno della rete dei CSIRT;

- (c) una o più autorità competenti incaricate della gestione degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su larga scala rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, che sviluppino un piano di risposta nazionale agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su larga scala per il settore elettrico, in cui siano definiti gli obiettivi e le modalità per la gestione degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su larga scala. Per quanto riguarda la Svizzera, i riferimenti alle "autorità di gestione delle crisi informatiche", alle "autorità di gestione delle crisi informatiche nei sistemi informatici e di rete" o alle "autorità nazionali di gestione delle crisi informatiche" contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla suddetta autorità designata;

- (d) un punto di contatto che svolga una funzione di collegamento per assicurare la cooperazione transfrontaliera entro l'ambito di applicazione del presente regolamento tra le autorità svizzere e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione e, se del caso, con la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (di seguito "ENISA") nonché per assicurare la cooperazione intersettoriale con altre autorità competenti in Svizzera. Per quanto riguarda la Svizzera, i riferimenti al "punto di contatto unico nazionale" contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al suddetto punto di contatto designato;
- (e) un'autorità competente incaricata della cibersicurezza. Per quanto riguarda la Svizzera, i riferimenti all'"autorità competente per la cibersicurezza" contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla suddetta autorità designata.

2. Entro l'entrata in vigore dell'Accordo la Svizzera notifica alla Commissione, all'ACER, all'ENTSO-E e all'EU DSO il nome e i recapiti delle autorità di rispettiva pertinenza di cui al paragrafo 1.";

- (b) per quanto riguarda i termini e le condizioni o metodologie ("TCM") o i piani la cui adozione è prevista dal regolamento (UE) 2024/1366:
  - (i) il TSO svizzero, i gestori svizzeri del sistema di distribuzione (DSO) attraverso l'EU DSO e le autorità competenti partecipano a ogni nuova elaborazione o modifica di TCM o piani e le loro osservazioni sono prese in considerazione per le decisioni relative ai TCM;

- (ii) al momento di una votazione su TCM o piani e della verifica del raggiungimento delle soglie determinanti per la maggioranza qualificata degli Stati membri dell'Unione o della popolazione si tiene conto della Svizzera e della sua popolazione;
  - (iii) il riferimento a una "regione composta da più di cinque Stati membri" di cui all'articolo 7, paragrafo 3, è da intendersi come "regione composta da più di quattro Stati membri dell'Unione europea e dalla Svizzera";
  - (iv) i TCM o i piani già adottati alla data della firma del presente Accordo si applicano in Svizzera;
  - (v) i TCM o i piani nuovi o modificati adottati nell'Unione conformemente alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1366 sono integrati entro un mese nel quadro regolamentare svizzero dall'autorità svizzera competente. I TCM sono applicabili a titolo provvisorio in Svizzera a partire dalla data della loro applicazione nell'Unione. Qualsiasi applicazione provvisoria termina con l'integrazione nel quadro regolamentare svizzero da parte dell'autorità svizzera competente;
- (c) all'articolo 2, paragrafo 6, e all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), punto i), il rimando al regolamento (UE) 2016/679 è da intendersi, per quanto riguarda la Svizzera, fatto alla legislazione nazionale pertinente;
- (d) l'articolo 5, ultima frase, l'articolo 38, paragrafo 8, l'articolo 41, paragrafo 2, seconda frase, l'articolo 41, paragrafo 3, l'articolo 41, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 4 non si applicano;

- (e) l'articolo 37, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

"L'autorità competente che viene a conoscenza di una vulnerabilità non risolta di cui non ha motivo di ritenere che sia già stata sfruttata attivamente si coordina senza indebito ritardo con il CSIRT coordinatore ai fini della divulgazione coordinata della vulnerabilità come stabilito all'articolo 1 bis, paragrafo 1, lettera b, del presente regolamento.";

- (f) l'articolo 40, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"Se l'attacco informatico rientra o si prevede che possa rientrare nella classificazione di incidente di cibersicurezza su vasta scala e se interessa la Svizzera, il gruppo ad hoc di coordinamento transfrontaliero di crisi informa immediatamente le autorità nazionali di gestione delle crisi informatiche in Svizzera e negli Stati membri dell'Unione interessati dall'incidente nonché la Commissione e la EU CyCLONe. In tale situazione, il gruppo ad hoc di coordinamento transfrontaliero di crisi sostiene la EU CyCLONe riguardo alle specificità settoriali.";

- (g) l'articolo 42, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"I CSIRT diffondono senza indugio le informazioni ricevute dall'ENISA ai soggetti interessati."

16. 32019 L 0944: Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj>), modificata da:
- 32022 R 0869: Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/869/oj>)
  - 32024 L 1711: Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (GU L, 2024/1711, 26.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1711/oj>)

Ai fini del presente Accordo le disposizioni della direttiva (UE) 2019/944 si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) la Commissione ha le competenze a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, dell'articolo 63 e dell'articolo 66, paragrafo 1, nei casi relativi alla Svizzera;
- (b) l'articolo 6 bis, l'articolo 7, paragrafi da 1 a 2 e da 4 a 5, l'articolo 8, l'articolo 12, paragrafo 1, l'articolo 15, l'articolo 15 bis, paragrafi da 1 a 8, l'articolo 16, l'articolo 23, l'articolo 24, paragrafi 1 e 3, gli articoli 28 e 28 bis, l'articolo 29, paragrafo 1, l'articolo 32, l'articolo 38 e l'articolo 66 bis sono attuati non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo;

- (c) l'articolo 35, paragrafi 1 e 2, è attuato, per quanto riguarda la separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione organizzati secondo il diritto pubblico svizzero, non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo;
  - (d) la NRA svizzera esegue i compiti relativi alla connessione e all'accesso alle reti nazionali, comprese tariffe di trasmissione e distribuzione, a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 7, lettera a), non oltre cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo;
  - (e) il Comitato misto ha competenza a norma dell'articolo 65.
17. 32023 R 1162: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione, del 6 giugno 2023, sui requisiti di interoperabilità e su procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati di misurazione e consumo (GU L 154 del 15.6.2023, pag. 10, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2023/1162/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1162/oj))
18. 32011 R 1227: Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1227/oj>), modificato da:
- 32024 R 1106: Regolamento (UE) 2024/1106 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per quanto riguarda il miglioramento della protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 2024/1106, 17.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1106/oj>)

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1227/2011 si applicano con gli adattamenti seguenti:

(a) all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

"Per i derivati riguardanti l'energia elettrica che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2, punto 4), e che sono ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione con tecnologia di registro distribuito con sede in Svizzera, la Svizzera continua ad applicare le norme che vietano la manipolazione del mercato e l'abuso di informazioni privilegiate (insider trading) che garantiscono un livello di protezione comparabile a quello dell'Unione.";

(b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

"6. In Svizzera il presente regolamento si applica solo alla negoziazione all'ingrosso di energia elettrica, ma non al settore del gas.";

(c) all'articolo 9 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

"1 bis. Gli operatori di mercato che al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo sono registrati sia presso l'autorità di regolazione svizzera che presso un'autorità di regolazione di uno Stato membro dell'Unione adeguano i loro obblighi di registrazione in conformità con il presente articolo.";

(d) all'articolo 13 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

"8 bis. "Per quanto riguarda la Svizzera, l'Agenzia conduce le indagini transfrontaliere a norma dell'articolo 13, paragrafi da 5 a 8, in stretta e attiva collaborazione con l'autorità di regolazione svizzera.

Nell'ambito di tali indagini transfrontaliere spetta alle competenti autorità svizzere, in particolare all'autorità di regolazione svizzera, eseguire sul territorio svizzero in stretta collaborazione con l'Agenzia le misure investigative a norma dell'articolo 13 bis, dell'articolo 13 ter, paragrafo 2, e dell'articolo 13 quater.

L'Agenzia può invitare l'autorità di regolazione svizzera ad adottare misure investigative concrete e le competenti autorità svizzere eseguono tali misure. Se lo richiede, l'Agenzia può partecipare all'esecuzione delle misure.

L'agenzia di regolazione svizzera raccoglie le informazioni necessarie all'Agenzia per condurre efficacemente la propria indagine e le condivide con l'Agenzia senza ritardi ingiustificati dopo la conclusione della rispettiva misura investigativa.

Quando l'Agenzia intende comunicare con persone sul territorio svizzero, anche ai fini della richiesta di informazioni di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 1, le informazioni pertinenti sono trasmesse rispettivamente a tali persone e all'Agenzia tramite l'autorità di regolazione svizzera.

La relazione d'indagine di cui all'articolo 13, paragrafo 11, è redatta dall'Agenzia. Le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 11, sono adottate dall'autorità di regolazione svizzera.";

- (e) per le misure adottate dalle competenti autorità svizzere a norma dell'articolo 13, paragrafo 8 bis, il termine "Agenzia" di cui all'articolo 13 octies, paragrafi 1 e 4, è da intendersi come "competente autorità svizzera";

(f) dopo l'articolo 13 undecies è inserito un nuovo articolo:

"Articolo 13 duodecies

Le misure adottate dalle competenti autorità svizzere a norma dell'articolo 13, paragrafo 8 bis, e dell'articolo 13 octies sono sottoposte al controllo giudiziario dei tribunali svizzeri."

19. 32014 R 1348: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2014/1348/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1348/oj))
20. 32012 D 1117(01): Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, che istituisce il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica (GU C 353 del 17.11.2012, pag. 2)

## PRIVILEGI E IMMUNITÀ

### ARTICOLO 1

(corrispondente all'articolo 1 del Protocollo (n. 7))

I locali e gli edifici dell'Agenzia sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Agenzia non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

### ARTICOLO 2

(corrispondente all'articolo 2 del Protocollo (n. 7))

Gli archivi dell'Agenzia sono inviolabili.

### ARTICOLO 3

(corrispondente agli articoli 3 e 4 del Protocollo (n. 7))

1. L'Agenzia, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

2. I beni e i servizi destinati a un uso ufficiale dell'Agenzia esportati dalla Svizzera o forniti all'Agenzia in Svizzera non sono soggetti a dazi o imposte indiretti.
3. L'esenzione dall'IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e dei servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa). L'Agenzia è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito in Svizzera, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo della Svizzera.
4. L'esenzione dall'IVA, dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante abbuono su presentazione al fornitore dei beni o dei servizi degli appositi moduli predisposti dalla Svizzera.
5. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, le tasse e i diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.

#### ARTICOLO 4

(corrispondente all'articolo 5 del Protocollo (n. 7))

L'Agenzia beneficia in Svizzera, per le sue comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i suoi documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell'Agenzia non possono essere censurate.

## ARTICOLO 5

(corrispondente all'articolo 6 del Protocollo (n. 7))

I *laisciapassare dell'Unione* rilasciati ai membri e agli agenti dell'Agenzia sono riconosciuti come titoli di viaggio validi sul territorio della Svizzera. Tali *laisciapassare* sono rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione (Regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385), comprese le modifiche successive).

## ARTICOLO 6

(corrispondente all'articolo 10 del Protocollo (n. 7))

I rappresentanti degli Stati membri dell'Unione che partecipano ai lavori dell'Agenzia, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione in Svizzera, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

## ARTICOLO 7

(corrispondente all'articolo 11 del Protocollo (n. 7))

Sul territorio della Svizzera e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia:

- (a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari e degli agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione e i propri funzionari e altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;
- (b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
- (c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
- (d) godono del diritto di importare in franchigia la mobilia e gli effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione in Svizzera, e del diritto di riesportarli in franchigia alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo della Svizzera;

- (e) godono del diritto di importare in franchigia l'autovettura destinata all'uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo della Svizzera.

## ARTICOLO 8

(corrispondente all'articolo 12 del Protocollo (n. 7))

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal diritto dell'Unione, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia sono soggetti, a profitto dell'Unione, a un'imposta su stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Agenzia.

Essi sono esenti da imposte federali, cantonali e comunali svizzere su stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Agenzia.

## ARTICOLO 9

(corrispondente all'articolo 13 del Protocollo (n. 7))

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Agenzia, stabiliscono la loro residenza fiscale sul territorio della Svizzera al momento dell'entrata in servizio presso l'Agenzia, sono considerati, sia in Svizzera che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia uno Stato membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli e ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al primo comma e che si trovano in Svizzera sono esenti dall'imposta di successione in Svizzera; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

## ARTICOLO 10

(corrispondente all'articolo 14 del Protocollo (n. 7))

Il diritto dell'Unione stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

I funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia non sono pertanto obbligati ad associarsi al sistema di previdenza sociale svizzero, purché siano già coperti dal regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione. I componenti del nucleo familiare dei membri del personale dell'Agenzia sono coperti dal regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione, purché non siano alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dall'Agenzia e purché non beneficino di prestazioni di previdenza sociale da parte di uno Stato membro dell'Unione o della Svizzera.

## ARTICOLO 11

(corrispondente all'articolo 15 del Protocollo (n. 7))

Il diritto dell'Unione determina le categorie di funzionari e altri agenti dell'Agenzia cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e degli altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente alla Svizzera.

## ARTICOLO 12

(corrispondente all'articolo 17 del Protocollo (n. 7))

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concessi ai funzionari e agli altri agenti dell'Agenzia esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

L'Agenzia ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o a un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Agenzia.

## ARTICOLO 13

(corrispondente all'articolo 18 del Protocollo (n. 7))

Ai fini dell'applicazione della presente appendice, l'Agenzia agirà d'intesa con le autorità responsabili della Svizzera o degli Stati membri dell'Unione interessati."

REGIME TRANSITORIO PER LE FORNITURE  
PRIORITARIE DI CAPACITÀ A LUNGO TERMINE  
ESISTENTI PRESSO INTERCONNETTORI AI CONFINI SVIZZERI

SEZIONE A

PRINCIPI PER LA COMPENSAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 1

Principi generali e campo di applicazione

1. Il presente allegato stabilisce i principi di un meccanismo transitorio di compensazione finanziaria per i titolari dei contratti elencati nella sezione B.
2. La compensazione finanziaria è calcolata sulla base del valore economico delle forniture prioritarie di capacità per i titolari dei contratti, calcolato a norma dell'articolo 2.
3. La compensazione finanziaria è concessa per il periodo transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente Accordo.

4. Prima della partecipazione della Svizzera al coupling unico del giorno prima, i titolari dei contratti che intendono ricevere la compensazione finanziaria devono acquisire la capacità transfrontaliera necessaria attraverso un'asta eseguita dal Joint Allocation Office (di seguito "JAO") secondo le regole e procedure applicabili stabilite dallo stesso JAO. I titolari dei contratti non hanno diritto a compensazione se non sono riusciti ad acquisire la capacità necessaria attraverso la procedura d'asta.

5. Una volta che la Svizzera ha aderito al coupling unico del giorno prima, i titolari dei contratti che intendono ricevere una compensazione finanziaria devono dimostrare che la loro offerta è stata accettata nel processo relativo al coupling unico del giorno prima secondo le regole e procedure applicabili definite nel regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1222/oj>).

## ARTICOLO 2

### Calcolo della compensazione finanziaria

1. La compensazione finanziaria è calcolata moltiplicando un volume di compensazione (in MW per una determinata ora), definito ai paragrafi 2 e 3, per un prezzo di compensazione (in euro/MWh), definito al paragrafo 4.

2. Il volume di compensazione per ogni contratto corrisponde a quanto segue:
- (a) nel periodo precedente l'adesione della Svizzera al coupling unico del giorno prima, alla capacità (in MW per una determinata ora) assegnata al titolare del contratto nella procedura d'asta; per richiedere la compensazione i titolari dei contratti devono provare di aver acquistato e usato al confine una capacità pari a fino al volume concordato nel contratto e che l'impianto di generazione è disponibile nel periodo rilevante di mercato;
  - (b) dopo l'adesione della Svizzera al coupling unico del giorno prima, al volume (in MW per una determinata ora) dell'offerta vincente nel processo relativo al coupling unico del giorno prima nella rispettiva zona di offerta, fino al volume massimo concordato nei contratti; per richiedere la compensazione finanziaria i titolari dei contratti devono dimostrare il volume dell'offerta vincente e la disponibilità dell'impianto di generazione nel periodo rilevante di mercato.
3. In un dato anno il volume di compensazione a norma del paragrafo 2 è ridotto alle seguenti percentuali:
- 74,3 % per la direzione dalla Francia alla Svizzera in inverno (dal 1° ottobre al 30 aprile) e 68,5 % in estate (dal 1° maggio al 30 settembre);
  - 93,9 % per la direzione dalla Svizzera alla Francia in inverno (dal 1° ottobre al 30 aprile) e 100 % in estate (dal 1° maggio al 30 settembre).
4. Il prezzo di compensazione è calcolato ex post come la differenza di prezzo positiva tra i prezzi di equilibrio del mercato del giorno prima di Svizzera e Francia, tenuto conto della direzione della priorità storica di capacità, derivante dal risultato di mercato nell'orizzonte temporale del giorno prima, calcolato separatamente per ciascun periodo rilevante di mercato. Nel caso in cui la differenza di prezzo sia negativa, non è corrisposta alcuna compensazione.

5. L'importo della compensazione calcolato a norma dei paragrafi da 1 a 4 è ulteriormente ridotto del 20 % per tenere conto del contributo dei titolari dei contratti ai costi di manutenzione e di capitale della rete.

6. Qualora la compensazione complessiva versata ai titolari di contratti, calcolata a norma dei paragrafi da 1 a 5, superi la rendita di congestione proveniente dal o assegnata al confine franco-svizzero, la compensazione è ridotta proporzionalmente per tutti i titolari dei contratti, al fine di garantire che la compensazione complessiva versata non superi la rendita di congestione disponibile.

7. La compensazione finanziaria complessiva per ciascun titolare di contratto calcolata a norma del presente articolo è versata ai titolari dei contratti ex post su base mensile.

### ARTICOLO 3

#### Finanziamento della compensazione

La compensazione finanziaria a norma dell'articolo 2 è finanziata attraverso la rendita di congestione derivante dall'allocazione della capacità sul confine franco-svizzero, ottenuta attraverso un'asta per la capacità su tale confine condotta dal JAO oppure assegnata al confine applicando la metodologia di distribuzione delle rendite di congestione.

## ARTICOLO 4

### Attuazione, monitoraggio e risoluzione delle controversie

1. Le NRA di Francia e Svizzera concordano, ove necessario, le procedure per l'attuazione delle norme del presente allegato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Esse notificano un progetto di procedure all'ACER, alla Commissione e al Comitato misto due mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Le NRA di Francia e Svizzera sono responsabili della verifica della conformità dei TSO e dei titolari di contratti alle procedure elaborate a norma del paragrafo 1, compreso il fatto che la compensazione concessa ai titolari dei contratti sia limitata ai contratti elencati nella sezione B del presente allegato. Esse inviano all'ACER e al Comitato misto entro il 1° marzo dell'anno successivo una relazione annuale sull'applicazione del meccanismo transitorio.
3. Nel caso in cui le NRA non riescano a mettersi d'accordo sulle procedure a norma del paragrafo 1 entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, la Svizzera può sottoporre la questione al Comitato misto, che decide sulle procedure di attuazione entro sei mesi dalla data in cui il caso gli è stato sottoposto.
4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, i titolari dei contratti hanno diritto a ricevere la compensazione finanziaria dall'entrata in vigore del presente Accordo fino alla fine del periodo transitorio.

SEZIONE B

CONTRATTI CON FORNITURE PRIORITARIE DI CAPACITÀ  
A LUNGO TERMINE CON COMPENSAZIONE FINANZIARIA

Direzione	Nome del contratto	Tecnologia	Termine massimo di scadenza
FR => CH	EOS CNP Cattenom 3 / 4	Nucleare	Fine dell'attività di generazione delle unità
FR => CH	NOK 94 / EDF 95	Nucleare	30.9.2036
FR => CH	EDL Cattenom 3 / 4	Nucleare	Fine dell'attività di generazione delle unità
FR => CH	EDL 2000	Nucleare	31.12.2039
FR => CH	Participation Bugey 2	Nucleare	Fine dell'attività di generazione dell'unità
FR => CH	Participation Bugey 3	Nucleare	Fine dell'attività di generazione dell'unità
FR => CH	EOS Cleuson Dixence	Idroelettrico	30.4.2030
CH => FR	EOS Cleuson Dixence	Idroelettrico	30.4.2030
FR => CH	Emosson Pompage	Idroelettrico	Fine dell'attività di generazione dell'unità
CH => FR	Emosson Turbine	Idroelettrico	Fine dell'attività di generazione dell'unità

SEZIONE C

CENTRALI IDROELETTRICHE CHE MANTENGONO PRIORITÀ DI CAPACITÀ NON  
SUPERIORI A 65 MW

Direzione	Nome della centrale	Capacità massima [MW]	Termine massimo di scadenza
FR => CH	Kembs	35	Fine della concessione (31.12.2035)
FR => CH	FM Chatelot	15	Fine della concessione (31.12.2028)
CH => FR	FM Chatelot	30	Fine della concessione (31.12.2028)
AT => CH	GKW Inn	13,3	Fine della concessione (dopo 2050)
CH => IT	Kraftwerke Hinterrhein	65	Fine della concessione (31.12.2042)
FR => CH	Bagnes Martigny (Champsec)	2	Fine della concessione (31.12.2041)
CH => FR	Forces Motrices de Mauvoisin	41	Fine della concessione (31.12.2041)

AIUTI DI STATO

ESENZIONI E CHIARIMENTI

SEZIONE A

MISURE COMPATIBILI CON IL BUON FUNZIONAMENTO  
DEL MERCATO INTERNO  
DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2, LETTERA C

1. Le seguenti misure svizzere già in essere sono compatibili con il buon funzionamento del mercato interno e non sono soggette all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b:
  - (a) contributi d'investimento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui agli articoli da 25 a 29 della legge sull'energia<sup>1</sup> (di seguito: LEne), compresa l'esenzione temporanea dal pagamento del canone annuo di cui all'articolo 50a della legge sulle forze idriche<sup>2</sup>;
  - (b) premio di mercato fluttuante per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (contratti per differenza) di cui agli articoli da 29a a 29e LEne;
  - (c) contributo alle spese d'esercizio per impianti a biomassa di cui all'articolo 33a LEne;
  - (d) garanzie per la geotermia di cui all'articolo 33 LEne;

---

<sup>1</sup> Legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), stato al 1° gennaio 2025

<sup>2</sup> Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFi; RS 721 80), stato al 1° gennaio 2023

- (e) indennizzo per le misure di deflusso residuale ai sensi dell'articolo 80, capoverso 2 della legge sulla protezione delle acque<sup>1</sup>; e
  - (f) indennizzo per misure di risanamento ecologico legato alla forza idrica (deflussi discontinui, trasporto di sedimenti e migrazione dei pesci) di cui all'articolo 34 LEne.
2. Le autorità svizzere si impegnano affinché a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo gli impianti che non beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b, o dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943<sup>2</sup> possano ricevere un nuovo aiuto per la produzione di energia elettrica nell'ambito delle misure di cui al punto 1 solo se:
- devono vendere la propria produzione di energia elettrica sul mercato;
  - non sono incentivati a offrire il loro prodotto a un prezzo inferiore ai loro costi marginali e non ricevono contributi d'esercizio per la produzione nei periodi in cui il valore di mercato di tale produzione è negativo.
3. Le disposizioni di cui al punto 1, lettere a e b, cessano di applicarsi 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e le disposizioni di cui al punto 1, lettere da c) a f), cessano di applicarsi sei anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Trascorsi tali termini, l'autorità di vigilanza svizzera include tali misure nel suo esame permanente di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

---

<sup>1</sup> Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPac; RS 814.20), stato al 1° febbraio 2023

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54), applicabile conformemente all'allegato.

## SEZIONE B

### CATEGORIE DI AIUTI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE COMPATIBILI CON IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 3, LETTERA E

Le seguenti categorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il buon funzionamento del mercato interno:

[...].

## SEZIONE C

### ESENZIONI PER CATEGORIA DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 4

Un aiuto è ritenuto compatibile con il buon funzionamento del mercato interno ed è esentato dai requisiti di notifica di cui all'articolo 14 se è concesso in conformità alle condizioni sostanziali specificate nelle seguenti disposizioni:

- (a) nei capi I e III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 167 del 30.6.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1315/oj>);
- (b) negli articoli da 1 a 6 della decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj>).

## SEZIONE D

### AIUTI *DE MINIMIS* DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 6

Gli "aiuti *de minimis*" sono intesi come nel regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli "aiuti *de minimis*" (GU L, 2023/2831 del 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj>).

Per gli aiuti concessi a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, gli "aiuti *de minimis*" sono intesi come nel regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L, 2023/2832, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2382/oj>).

---

AIUTI DI STATO

ATTI GIURIDICI GENERALI E SETTORIALI APPLICABILI NELL'UNIONE EUROPEA DI  
CUI ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2

SEZIONE A

ATTI GIURIDICI GENERALI E SETTORIALI

- (1) Ai fini della parte III e ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, l'Unione applica i seguenti atti giuridici:
- (a) regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj>);
  - (b) regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GUUE L 140 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/794/oj>), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2105 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli da utilizzare per la notifica degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2105/oj>);

- (c) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 167 del 30.6.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1315/oj>);
- (d) decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2012/21\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2012/21(1)/oj));
- (e) regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj>);
- (f) regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L, 2023/2832, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj>).

- (2) Ai fini della parte III e ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, la Svizzera istituisce e mantiene un sistema di sorveglianza degli aiuti di Stato che garantisca in ogni momento un livello di sorveglianza e di applicazione equivalente a quello applicato dall'Unione, come stabilito all'articolo 14, paragrafo 2, e al punto 1 della presente sezione.

## SEZIONE B

### LINEE GUIDA, COMUNICAZIONI E PRASSI DECISIONALE DELLA COMMISSIONE

- (1) Ai fini della parte III e ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, l'autorità di sorveglianza svizzera e le autorità giudiziarie competenti in Svizzera tengono in debita considerazione e seguono, per quanto possibile, le linee guida e le comunicazioni pertinenti che vincolano la Commissione, nonché la sua prassi decisionale, al fine di garantire un livello di sorveglianza e di applicazione equivalente a quello dell'Unione.
- (2) La Commissione notifica al Comitato misto e pubblica le linee guida e le comunicazioni che considera pertinenti ai fini del presente Accordo.

---

AMBIENTE

Gli atti giuridici pertinenti dell'Unione in materia di tutela ambientale cui fanno riferimento l'articolo 20 e l'articolo 27, paragrafo 3, del presente Accordo sono i seguenti:

1. 32011 L 0092: Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj>), modificata da:
  - 32014 L 0052: Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/52/oj>).
2. 32001 L 0042: Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj>).
3. 32016 L 0802: Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/802/oj>).

4. 32010 L 0075: Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj>).
  
5. 32009 L 0147: Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj>), modificata da:
  - 32013 L 0017: Direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia ambientale, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 193, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/17/oj>),
  
  - 32019 R 1010: Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1010/oj>).

6. 32004 L 0035: Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj>), modificata da:
- 32006 L 0021: Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/21/oj>),
  - 32009 L 0031: Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj>),
  - 32013 L 0030: Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj>),

- 32019 R 1010: Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1010/oj>).

---

ENERGIE RINNOVABILI

Se non diversamente concordato negli adeguamenti tecnici, vale quanto segue:

- i diritti e gli obblighi previsti per gli Stati membri dell'Unione negli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente allegato si intendono come previsti per la Svizzera;
- i riferimenti contenuti nei suddetti atti a persone fisiche o giuridiche rispettivamente residenti o stabilite negli Stati membri dell'Unione valgono anche per persone fisiche o giuridiche rispettivamente residenti o stabilite in Svizzera.

Quanto precede si applica nel pieno rispetto delle disposizioni istituzionali contenute nella Parte V del presente Accordo.

## ATTI A CUI SI FA RIFERIMENTO

1. 32018 L 2001: Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj>), modificata da:
  - 32023 L 2413: Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj>),
  - 32022 R 0759: Regolamento delegato (UE) 2022/759 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che modifica l'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 per quanto riguarda la metodologia di calcolo della quantità di energia rinnovabile usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento (GU L 139 del 18.5.2022, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2022/759/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/759/oj)),
  - 32024 L 1711: Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (GU L, 2024/1711, 26.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1711/oj>).

Ai fini del presente Accordo le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 si applicano con gli adattamenti seguenti:

(a) all'articolo 2 è aggiunto quanto segue:

"La definizione di un termine si applica solo se tale termine è utilizzato in una disposizione che è stata incorporata nell'allegato VI dell'Accordo tra l'Unione europea e la Svizzera sull'energia elettrica.";

(b) l'articolo 3 è adattato come segue:

(i) il paragrafo 1 non si applica;

(ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"La Svizzera fissa come obiettivo indicativo una quota del 48,4 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia nel 2030. Il Comitato misto adatta tale obiettivo per i periodi successivi al 2030, tenendo conto dell'obiettivo applicabile nell'Unione. Almeno ogni due anni la Svizzera pubblica informazioni e riferisce al Comitato misto istituito dall'Accordo tra l'Unione europea e la Svizzera sull'energia elettrica sui progressi compiuti nel raggiungimento di tale obiettivo e sull'attuazione degli articoli 19 e da 26 a 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 quale adattata nell'allegato VI di detto Accordo";

(iii) al paragrafo 3 quater la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'uso di tronchi da sega e da impiallacciatura, legname tondo di qualità industriale, ceppi e radici per produrre energia elettrica;"

(iv) il paragrafo 3 quater, lettera b), e i paragrafi 4, 5 e 6 non si applicano;

(v) il paragrafo 4 bis è adattato come segue:

"4 bis. La Svizzera istituisce un quadro, che può comprendere regimi di sostegno e misure che facilitano il ricorso ad accordi di compravendita di energie rinnovabili, che consente una diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili a un livello coerente con l'obiettivo nazionale di cui al paragrafo 2. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli che ancora si frappongono al raggiungimento di un livello elevato di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili e allo sviluppo delle necessarie infrastrutture di trasmissione, distribuzione e stoccaggio, incluso lo stoccaggio dell'energia co-ubicato. Nell'elaborare tale quadro, la Svizzera tiene conto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili supplementare necessaria per soddisfare la domanda nei settori dei trasporti, dell'industria, dell'edilizia, del riscaldamento e del raffrescamento e per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica.";

(c) l'articolo 5 non si applica;

(d) gli articoli da 8 a 14 non si applicano;

(e) l'articolo 15 e gli articoli da 15 ter a 16 septies non si applicano; la Svizzera mantiene e stabilisce invece norme comparabili per raggiungere l'obiettivo di aumentare la sua quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Queste norme includono:

(i) l'assegnazione delle aree in cui è possibile costruire impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

(ii) la partecipazione del pubblico;

- (iii) procedure di rilascio delle autorizzazioni rapide ed efficienti;
- (iv) uno status appropriato di interesse pubblico per le energie rinnovabili;
- (f) l'articolo 15 bis non si applica;
- (g) l'articolo 17 non si applica;
- (h) l'articolo 18, paragrafi 1, 2 e da 4 a 6, non si applica;
- (i) l'articolo 18, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"La Svizzera istituisce un quadro per garantire un numero sufficiente di installatori formati e qualificati di (i) ogni forma di sistemi di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili per gli edifici, l'industria e l'agricoltura, (ii) sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, (iii) punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda a fronte dell'aumento dell'energia rinnovabile necessaria per conseguire l'obiettivo stabilito in conformità con l'articolo 3, paragrafo 2.";

- (j) la Svizzera non applica l'articolo 19 all'energia diversa da quella elettrica prodotta da tronchi da sega e da impiallacciatura, legname tondo di qualità industriale, ceppi e radici;
- (k) l'articolo 20 e l'articolo 20 bis, paragrafi 3 e 4, non si applicano;
- (l) l'articolo 20 bis, paragrafi 1, 2 e 5, si applica tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo;

(m) gli articoli 21 e 22 non si applicano; la Svizzera mantiene e stabilisce invece norme comparabili in materia di energia elettrica sugli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e sulle comunità di energia rinnovabile;

(n) gli articoli da 22 bis a 25 non si applicano;

(o) all'articolo 26 è aggiunto quanto segue:

"La Svizzera può fissare a 0 % la sua quota di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere.";

(p) l'articolo 27, paragrafi da 1 a 5, non si applica;

(q) l'articolo 28, paragrafi 6 e 7, non si applica;

(r) l'articolo 29, paragrafi 7 bis e 7 ter, non si applica;

(s) l'articolo 29 bis, paragrafo 2, non si applica;

(t) l'articolo 30 è modificato come segue:

(i) al paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Laddove i combustibili rinnovabili debbano essere contabilizzati ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare attraverso audit obbligatori indipendenti e trasparenti, conformemente all'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 8 del presente articolo, che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7, e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, per i combustibili rinnovabili. A tal fine obbligano gli operatori economici ad utilizzare un sistema di bilancio di massa che:";

(ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se una partita è trasformata, le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della partita sono adeguate e riferite al prodotto finale conformemente alle regole seguenti:

(a) quando dal trattamento di una partita di materie prime si ottiene un unico prodotto destinato alla produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibile da biomassa o combustibili rinnovabili di origine non biologica, il volume della partita e le relative quantità in termini di sostenibilità e di riduzione di emissioni di gas a effetto serra sono adeguati applicando un fattore di conversione pari al rapporto tra la massa del prodotto destinato a tale produzione e la massa delle materie prime che entrano nel processo;

(b) quando dal trattamento di una partita di materie prime si ottengono più prodotti destinati alla produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa o combustibili rinnovabili di origine non biologica, per ciascun prodotto è applicato un distinto fattore di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa.";

(iii) al paragrafo 3, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni affidabili sulla conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7, e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, e che gli operatori economici mettano a disposizione dello Stato membro interessato, su richiesta, i dati utilizzati per elaborare tali informazioni.";

(iv) al paragrafo 3, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili rinnovabili siano prodotti o importati nell'Unione.";

(v) al paragrafo 10 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"10. Su richiesta della Svizzera, che può essere basata sulla richiesta di un operatore economico, la Commissione esamina, in base a tutte le prove a disposizione, se siano stati rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7, e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, in relazione a una data fonte di combustibili rinnovabili.";

(vi) al paragrafo 10, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) tenere conto dei combustibili rinnovabili provenienti da tale fonte ai fini di cui all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c); o

b) in deroga al paragrafo 9, imporre ai fornitori della fonte di combustibili rinnovabili di presentare ulteriori prove della conformità a tali criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e a tali soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.";

(u) l'articolo 31 bis, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"Entro il 21 novembre 2024, la Commissione assicura l'istituzione di una banca dati dell'Unione per consentire il tracciamento dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi ("banca dati dell'Unione").";

(v) gli articoli da 32 a 39 non si applicano;

(w) gli allegati I, IA, IV e VIII non si applicano;

(x) la parte A, lettere a) e p), dell'allegato IX non si applica;

(y) gli allegati X e XI non si applicano.

2. 32019 R 807: Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2019/807/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/807/oj))
3. 32023 R 1184: Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto (GU L 157 del 20.6.2023, pag. 11, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2023/1184/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1184/oj))
4. 32024 R 1408: Regolamento delegato (UE) 2024/1408 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione allineando un termine tecnico alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1408, 21.5.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2024/1408/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1408/oj))
5. 32023 R 1640: Regolamento delegato (UE) 2023/1640 della Commissione, del 5 giugno 2023, sulla metodologia per determinare la quota di biocarburanti e di biogas per il trasporto derivanti da biomassa trattata con combustibili fossili in un processo comune (GU L 205, 18.8.2023, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2023/1640/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1640/oj))

6. 32023 R 1185: Regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 157 del 20.6.2023, pag. 20), <http://data.europa.eu/eli/reg del/2023/1185/oj>)

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2023/1185 si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) non si applicano le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2023/1185 relative al calcolo dei traguardi per i carburanti e l'energia elettrica da fonti rinnovabili forniti al settore dei trasporti e quelle relative al calcolo dei traguardi per i biocarburanti avanzati e il biogas di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001;
  - (b) non si applicano le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2023/1185 relative ai carburanti derivanti da carbonio riciclato.
7. 32022 R 2448: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione, del 13 dicembre 2022, che stabilisce orientamenti operativi concernenti i metodi di dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità per la biomassa forestale di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 14.12.2022, pag. 4, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2022/2448/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2448/oj))

8. 32022 D 599: Decisione di esecuzione (UE) 2022/599 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento di "Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme (2BSvs)" per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 173, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2022/599/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/599/oj))
9. 32022 D 600: Decisione di esecuzione (UE) 2022/600 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario "Bonsucro EU" per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 176, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2022/600/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/600/oj))
10. 32022 D 601: Decisione di esecuzione (UE) 2022/601 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario "Better Biomass" per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 179, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2022/601/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/601/oj))
11. 32022 D 602: Decisione di esecuzione (UE) 2022/602 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario " International Sustainability & Carbon Certification - ISCC EU " per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 182, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2022/602/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/602/oj))

12. 32022 D 604: Decisione di esecuzione (UE) 2022/604 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario " Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme " per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 188, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2022/604/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/604/oj))
13. 32022 D 605: Decisione di esecuzione (UE) 2022/605 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario " REDcert-EU " per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 191, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2022/605/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/605/oj))
14. 32022 D 606: Decisione di esecuzione (UE) 2022/606 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario " Round Table on Responsible Soy with EU RED Requirements (RTRS EU RED)" per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 194, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2022/606/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/606/oj))
15. 32022 D 607: Decisione di esecuzione (UE) 2022/607 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario " Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED " per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 197, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2022/607/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/607/oj))

16. 32022 D 608: Decisione di esecuzione (UE) 2022/608 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento di " Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme (SQC)" per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 200, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2022/608/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/608/oj))
17. 32022 D 609: Decisione di esecuzione (UE) 2022/609 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario " SURE " per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 203, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2022/609/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/609/oj))
18. 32022 D 610: Decisione di esecuzione (UE) 2022/610 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento di " Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)" per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 206, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2022/610/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/610/oj))
19. 32022 D 611: Decisione di esecuzione (UE) 2022/611 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento di "Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)" per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 209, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2022/611/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/611/oj))

20. 32022 D 2461: Decisione di esecuzione (UE) 2022/2461 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che riconosce il sistema "KZR INiG" per dimostrare il rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/603 della Commissione (GU L 321 del 15.12.2022, pag. 38, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2022/2461/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2461/oj))
21. 32022 D 1657: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1657 della Commissione, del 26 settembre 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario " Sustainable Biomass Program " per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 249 del 27.9.2022, pag. 53, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2022/1657/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1657/oj))
22. 32022 D 1656: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1656 della Commissione, del 26 settembre 2022, relativa al riconoscimento dell'"Austrian agricultural certification scheme" (AACS) per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 249 del 27.9.2022, pag. 50, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2022/1656/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1656/oj))
23. 32022 R 996: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni (GU L 168 del 27.6.2022, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2022/996/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/oj))

24. 32022 D 1655: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1655 della Commissione, del 26 settembre 2022, che riconosce la relazione contenente informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione della soia in Argentina a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 249 del 27.9.2022, pag. 47, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2022/1655/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1655/oj))
  
  25. 32024 D 861: Decisione di esecuzione (UE) 2024/861 della Commissione, del 15 marzo 2024, sul riconoscimento della relazione contenente informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza (cultivar canola) in Canada a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2024/861, del 19.3.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2024/861/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/861/oj))
  
  26. 32023 D 1760: Decisione di esecuzione (UE) 2023/1760 della Commissione, dell'11 settembre 2023, sul riconoscimento della relazione contenente informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza (cultivar canola) in Australia a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 12.9.2023. pag. 105, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2023/1760/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1760/oj))
-

ALLEGATO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 49 DEL PRESENTE ACCORDO

ARTICOLO 1

Elenco delle attività delle agenzie, dei sistemi di informazione  
e delle altre attività dell'Unione per le quali la Svizzera versa un contributo finanziario

La Svizzera versa un contributo finanziario a:

(a) agenzie:

- Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia istituita dal regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22, quale applicabile conformemente all'allegato I dell'Accordo), tenendo conto del campo di applicazione del presente Accordo, per l'85 % della linea di bilancio dell'Unione destinata alle sovvenzioni per l'esercizio in questione;

(b) sistemi di informazione:

- banca dati dell'Unione istituita dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, applicabile conformemente all'allegato VI dell'Accordo);

(c) altre attività:

nessuna.

## ARTICOLO 2

### Termini di pagamento

1. I pagamenti dovuti ai sensi dell'articolo 49 del presente Accordo sono effettuati conformemente al presente articolo.
2. Al momento della trasmissione della richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, la Commissione comunica alla Svizzera le seguenti informazioni:
  - (a) l'importo del contributo operativo; e
  - (b) l'importo della quota di partecipazione.

3. La Commissione comunica alla Svizzera, quanto prima e comunque non oltre il 16 aprile di ogni esercizio finanziario, le seguenti informazioni riguardanti la partecipazione di quest'ultima:
- (a) gli importi degli stanziamenti d'impegno nel bilancio annuale dell'Unione votato, iscritti nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione per ogni agenzia dell'Unione, tenendo conto, per ciascuna di esse, di tutti i contributi operativi adeguati secondo quanto specificato nell'articolo 1, e gli importi degli stanziamenti d'impegno relativi al bilancio dell'Unione votato per l'esercizio in questione per il bilancio pertinente dei sistemi di informazione e di altre attività, che coprono la partecipazione della Svizzera conformemente all'articolo 1;
  - (b) l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 49, paragrafo 7, del presente Accordo; e
  - (c) per le agenzie, nell'anno N+1, gli importi degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti d'impegno autorizzati nell'anno N sulle linee di sovvenzione pertinenti in relazione al bilancio annuale dell'Unione, iscritti nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione dell'anno N.
4. Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima, e al più tardi il 1° settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a e b.
5. Al più tardi il 16 aprile e, se applicabile alle agenzie, ai sistemi di informazione o ad altre attività pertinenti, al più presto il 22 ottobre e al più tardi il 31 ottobre di ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente al contributo di quest'ultima conformemente all'Accordo per ogni agenzia, sistema di informazione o altra attività a cui partecipa la Svizzera.

6. La richiesta o le richieste di fondi di cui al paragrafo 5 sono strutturate in rate come segue:
- (a) la prima rata di ciascun anno in relazione alla richiesta di fondi da presentare entro il 16 aprile corrisponde a un importo che può arrivare fino all'equivalente della stima del contributo finanziario annuo previsto per l'agenzia, il sistema di informazione o l'altra attività in questione di cui al paragrafo 4.

La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi 60 giorni dopo la presentazione di quest'ultima;

- (b) ove applicabile, la seconda rata dell'anno in relazione alla richiesta di fondi da presentare al più presto il 22 ottobre e al più tardi il 31 ottobre corrisponde alla differenza tra l'importo di cui al paragrafo 4 e l'importo di cui al paragrafo 5, se quest'ultimo è superiore.

La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi il 21 dicembre.

Nel quadro di ogni richiesta di fondi, la Svizzera può effettuare pagamenti distinti per ogni agenzia, sistema di informazione o altra attività.

7. Nel primo anno di attuazione del Accordo, la Commissione presenta un'unica richiesta di fondi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Accordo.

La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi 60 giorni dopo la presentazione di quest'ultima.

8. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo finanziario comporta il pagamento, da parte della Svizzera, di interessi di mora sull'importo arretrato calcolati a partire dalla data di scadenza fino al giorno in cui l'importo arretrato è interamente pagato.

Il tasso di interesse per gli importi dovuti non pagati alla data di scadenza corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno del mese in cui cade la data di scadenza, o allo 0 %, a seconda di quale valore è superiore, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

### ARTICOLO 3

#### Adeguamento del contributo finanziario della Svizzera alle agenzie dell'Unione alla luce dell'attuazione

L'adeguamento del contributo finanziario della Svizzera alle agenzie dell'Unione è effettuato nell'anno N+1, quando il contributo operativo iniziale è adeguato, al rialzo o al ribasso, in funzione della differenza tra il contributo operativo iniziale e un contributo adeguato calcolato applicando la chiave di contribuzione dell'anno N all'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti d'impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito delle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione. Ove applicabile, il calcolo della differenza tiene conto, per ogni agenzia, del contributo operativo adeguato in percentuale di cui all'articolo 1.

### ARTICOLO 4

#### Disposizioni transitorie

Nel caso in cui la data di entrata in vigore del presente Accordo non sia il 1° gennaio, si applica il presente articolo in deroga all'articolo 2.

Per il primo anno di attuazione dell'Accordo, in relazione al contributo operativo dovuto per l'anno in questione e applicabile alle agenzie, ai sistemi di informazione o ad altre attività pertinenti, come stabilito all'articolo 49 del presente Accordo e agli articoli 1–3 del presente allegato, il contributo operativo è ridotto *pro rata temporis*, moltiplicando l'importo del contributo operativo annuo dovuto per il rapporto tra:

- (a) il numero di giorni compresi tra la data di entrata in vigore dell'Accordo e il 31 dicembre dell'anno in questione, e
- (b) il numero totale di giorni dell'anno in questione.

---

# PROTOCOLLO

## PROTOCOLLO SUL TRIBUNALE ARBITRALE

### CAPITOLO I

#### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

##### ARTICOLO I.1

###### Campo di applicazione

Se una delle Parti contraenti (di seguito denominate "Parti") sottopone ad arbitrato una controversia conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, o all'articolo 33, paragrafo 2, del presente Accordo, si applicano le regole del presente Protocollo.

##### ARTICOLO I.2

###### Cancelleria e servizi di segreteria

L'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato dell'Aia (di seguito "Ufficio internazionale") svolge le funzioni di cancelleria e fornisce i necessari servizi di segreteria.

## ARTICOLO I.3

### Notifiche e calcolo dei termini

1. Una notifica, ivi compresa una comunicazione o una proposta, può essere trasmessa con ogni mezzo di comunicazione che ne attesti o consenta di attestarne l'avvenuta trasmissione.
2. Una tale notifica può essere inviata con mezzi elettronici soltanto se un indirizzo è stato designato o autorizzato specificamente a tale scopo da una Parte.
3. Una tale notifica alle Parti deve essere indirizzata, per la Svizzera, alla Divisione Europa del Dipartimento federale degli affari esteri e, per l'Unione, al Servizio giuridico della Commissione.
4. Il calcolo di qualsiasi termine fissato dal presente Protocollo decorre dal giorno successivo a quello in cui si verifica un evento o un'azione. Se l'ultimo giorno utile per la consegna di un documento corrisponde a un giorno non lavorativo per le istituzioni dell'Unione o per il governo della Svizzera, il termine di consegna del documento è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. I giorni non lavorativi inclusi nel periodo di cui sopra sono inclusi nel calcolo dello stesso.

## ARTICOLO I.4

### Notifica di arbitrato

1. La Parte che prende l'iniziativa di ricorrere all'arbitrato (di seguito "attore") trasmette all'altra Parte (di seguito "convenuto") e all'Ufficio internazionale una notifica di arbitrato.

2. Il procedimento arbitrale si considera iniziato il giorno successivo alla data in cui il convenuto riceve la notifica di arbitrato.
  
3. La notifica di arbitrato deve includere le indicazioni seguenti:
  - (a) la domanda di sottoporre la controversia ad arbitrato;
  - (b) i nomi e i recapiti delle Parti;
  - (c) il nome e l'indirizzo del o dei patrocinatori dell'attore;
  - (d) la base giuridica del procedimento (articolo 32, paragrafo 2, o articolo 33, paragrafo 2, del presente Accordo) e:
    - (i) nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del presente Accordo, la questione all'origine della controversia come inserita ufficialmente, al fine di una sua risoluzione, nell'ordine del giorno del Comitato misto conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, del presente Accordo; e
    - (ii) nei casi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del presente Accordo, la decisione del tribunale arbitrale e le eventuali misure di attuazione di cui all'articolo 32, paragrafo 5, del presente Accordo nonché le misure di compensazione contestate;
  - (e) l'indicazione di qualsiasi norma all'origine della controversia o afferente alla medesima;
  - (f) una breve descrizione della controversia; e
  - (g) la designazione di un arbitro o, qualora se ne debbano nominare cinque, di due arbitri.

4. Nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del presente Accordo, la notifica di arbitrato può anche contenere indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Una controversia relativa all'adeguatezza della notifica di arbitrato non ostacola la costituzione del tribunale arbitrale. La controversia è risolta definitivamente dal tribunale arbitrale.

## ARTICOLO I.5

### Risposta alla notifica di arbitrato

1. Entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di arbitrato il convenuto trasmette all'attore e all'Ufficio internazionale una risposta contenente le indicazioni seguenti:

- (a) i nomi e i recapiti delle Parti;
- (b) il nome e l'indirizzo del o dei patrocinatori del convenuto;
- (c) una risposta alle indicazioni contenute nella notifica di arbitrato conformemente all'articolo I.4, paragrafo 3, lettere d–f; e
- (d) la designazione di un arbitro o, qualora se ne debbano nominare cinque, di due arbitri.

2. Nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del presente Accordo, la risposta alla notifica di arbitrato può anche contenere una risposta alle indicazioni contenute nella notifica di arbitrato conformemente all'articolo I.4, paragrafo 4, del presente Protocollo e indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. La risposta mancata, incompleta o tardiva del convenuto alla notifica di arbitrato non ostacola la costituzione del tribunale arbitrale. La controversia è risolta definitivamente dal tribunale arbitrale.
4. Se nella sua risposta alla notifica di arbitrato il convenuto chiede che il tribunale arbitrale sia composto da cinque arbitri, l'attore designa un secondo arbitro entro 30 giorni dal ricevimento di detta risposta.

## ARTICOLO I.6

### Rappresentanza e assistenza

1. Le Parti sono rappresentate dinanzi al tribunale arbitrale da uno o più patrocinatori. Il patrocinatore può essere assistito da consiglieri o avvocati.
2. Qualsiasi cambiamento relativo ai patrocinatori o ai loro indirizzi deve essere comunicato all'altra Parte, all'Ufficio internazionale e al tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale può in qualsiasi momento, di sua propria iniziativa o su domanda di una Parte, richiedere la prova dei poteri conferiti ai patrocinatori dalle Parti.

## CAPITOLO II

### COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

#### ARTICOLO II.1

##### Numero degli arbitri

Il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri. Se l'attore nella sua notifica di arbitrato o il convenuto nella sua risposta alla notifica di arbitrato lo richiede, il tribunale arbitrale è composto da cinque arbitri.

#### ARTICOLO II.2

##### Nomina degli arbitri

1. Se devono essere nominati tre arbitri, ciascuna Parte ne designa uno. I due arbitri così nominati scelgono il terzo arbitro, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale arbitrale.
2. Se devono essere nominati cinque arbitri, ciascuna Parte ne designa due. I quattro arbitri così nominati scelgono il quinto arbitro, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale arbitrale.

3. Se, entro 30 giorni dalla designazione dell'ultimo degli arbitri scelti dalle Parti, gli arbitri nominati non si sono ancora accordati sulla scelta dell'arbitro presidente del tribunale arbitrale, questi è nominato dal Segretario generale della Corte permanente di arbitrato.

4. A supporto della scelta degli arbitri per il tribunale arbitrale può essere redatto e, quando necessario, aggiornato un elenco indicativo di persone in possesso delle qualifiche di cui al paragrafo 6; tale elenco deve essere comune a tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa come pure all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità, fatto a [...] il [...] (di seguito "Accordo sulla sanità"), all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (di seguito "Accordo agricolo") e all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea, fatto a [...] il [...] (di seguito "Accordo sul contributo"). Il Comitato misto adotta e aggiorna l'elenco mediante una decisione ai fini dell'Accordo.

5. Se una Parte omette di designare un arbitro, il Segretario generale della Corte permanente di arbitrato nomina l'arbitro dall'elenco di cui al paragrafo 4. In mancanza di questo elenco, l'arbitro è nominato per sorteggio dal Segretario generale della Corte permanente di arbitrato tra le persone proposte formalmente da una o dall'altra Parte oppure da entrambe le Parti per gli scopi di cui al paragrafo 4.

6. Le persone chiamate a comporre il tribunale arbitrale sono personalità altamente qualificate, aventi o meno legami con le Parti, di accertata indipendenza, esenti da conflitti di interessi e di ampia esperienza. In particolare hanno una comprovata competenza in ambito giuridico e nelle materie oggetto del presente Accordo; non accettano istruzioni da alcuna delle Parti; esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o Governo per quanto riguarda le questioni connesse alla controversia. L'arbitro presidente ha inoltre esperienza nelle procedure di composizione delle controversie.

### ARTICOLO II.3

#### Dichiarazioni degli arbitri

1. La persona interpellata per essere nominata arbitro segnala qualsiasi circostanza tale da sollevare legittimi dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza. A partire dal momento della sua nomina e per l'intera durata del procedimento arbitrale, l'arbitro segnala senza indugio, se non l'ha già fatto, tali circostanze alle Parti e agli altri arbitri.
2. Gli arbitri possono essere ricusati se sussistono circostanze tali da sollevare legittimi dubbi sulla loro imparzialità o indipendenza.
3. Una Parte può chiedere la ricusazione dell'arbitro da essa stessa nominato unicamente per motivi di cui sia venuta a conoscenza dopo la nomina.
4. Se un arbitro omette di adempiere alle proprie funzioni o si trova nell'impossibilità di fatto o di diritto di esercitarle, si applica la procedura di ricusazione degli arbitri di cui all'articolo II.4.

## ARTICOLO II.4

### Ricusaione degli arbitri

1. La Parte che desidera ricasare un arbitro presenta una domanda di ricasazione entro 30 giorni dalla data in cui le è stata notificata la nomina dell'arbitro in questione o entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza delle circostanze di cui all'articolo II.3.
2. La domanda di ricasazione è comunicata all'altra Parte, all'arbitro ricasato, agli altri arbitri e all'Ufficio internazionale. Nella notifica sono esposti i motivi della domanda di ricasazione.
3. Se è stata presentata domanda di ricasazione, l'altra Parte può accettarla. L'arbitro in questione può anche rinunciare all'incarico. Né l'accettazione dell'altra Parte né la rinuncia all'incarico implicano il riconoscimento dei motivi della domanda di ricasazione.
4. Se, entro 15 giorni dalla data di notifica, la domanda di ricasazione non è accettata dall'altra Parte o se l'arbitro in questione non rinuncia all'incarico, la Parte ricasante può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di pronunciarsi in merito alla ricasazione.
5. Salvo qualora le Parti convengano diversamente, la decisione di cui al paragrafo 4 indica i motivi della decisione.

## ARTICOLO II.5

### Sostituzione di un arbitro

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se si rende necessario sostituire un arbitro durante il procedimento arbitrale, il sostituto è nominato o scelto conformemente alla procedura di cui all'articolo II.2 applicabile alla nomina o alla scelta dell'arbitro che deve essere sostituito. La procedura è applicata anche se una delle Parti non aveva esercitato il proprio diritto di nominare o di partecipare alla nomina dell'arbitro che deve essere sostituito.
2. In caso di sostituzione di un arbitro, il procedimento riprende dal punto in cui l'arbitro sostituito ha cessato di esercitare le proprie funzioni, salvo qualora il tribunale arbitrale decida diversamente.

## ARTICOLO II.6

### Esonero di responsabilità

Salvo in casi di condotta dolosa o di grave negligenza le Parti rinunciano, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, a qualsiasi azione contro gli arbitri per un atto o un'omissione in relazione con l'arbitrato.

## CAPITOLO III

### PROCEDIMENTO ARBITRALE

#### ARTICOLO III.1

##### Disposizioni generali

1. La data di costituzione del tribunale arbitrale è quella in cui l'ultimo arbitro accetta la nomina.
2. Il tribunale arbitrale garantisce che le Parti siano trattate con imparzialità e che, nel momento opportuno del procedimento, ciascuna abbia un'adeguata possibilità di far valere i propri diritti e di presentare il proprio caso. Il tribunale arbitrale conduce il procedimento in modo tale da evitare le spese inutili e i ritardi e da garantire la composizione della controversia tra le Parti.
3. Sentite le Parti, è tenuta un'udienza salvo qualora diversamente disposto dal tribunale arbitrale.
4. Ogni comunicazione indirizzata da una Parte al tribunale arbitrale deve passare per l'Ufficio internazionale e deve essere contemporaneamente trasmessa all'altra Parte. L'Ufficio internazionale invia una copia della comunicazione a ognuno degli arbitri.

## ARTICOLO III.2

### Sede dell'arbitrato

Sede dell'arbitrato è L'Aia. Se così imposto da circostanze eccezionali, il tribunale arbitrale può riunirsi in qualsiasi altro luogo reputi opportuno ai fini delle sue deliberazioni.

## ARTICOLO III.3

### Lingua

1. Le lingue del procedimento sono il francese e l'inglese.
2. Il tribunale arbitrale può ordinare che tutti i documenti allegati alla domanda dell'attore o alla risposta del convenuto e tutti gli eventuali documenti complementari prodotti nel corso del procedimento, e consegnati nella loro lingua originale, siano accompagnati da una traduzione in una delle lingue del procedimento.

## ARTICOLO III.4

### Domanda dell'attore

1. L'attore trasmette per iscritto la domanda al convenuto e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale entro il termine stabilito dal tribunale arbitrale. L'attore può decidere di considerare come domanda la sua notifica di arbitrato di cui all'articolo I.4 purché quest'ultima soddisfi anche le condizioni enunciate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. La domanda dell'attore contiene le indicazioni seguenti:

(a) le indicazioni di cui all'articolo I.4, paragrafo 3, lettere b–f;

(b) l'enunciazione dei fatti su cui si basa la domanda; e

(c) gli argomenti di diritto addotti a sostegno della domanda.

3. La domanda deve, nella misura del possibile, essere corredata di tutti i documenti e ogni altro elemento di prova addotti dall'attore, oppure farvi riferimento. Nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del presente Accordo, la domanda dell'attore deve contenere anche, nella misura del possibile, indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

## ARTICOLO III.5

### Risposta del convenuto

1. Il convenuto trasmette per iscritto la risposta all'attore e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale entro il termine stabilito dal tribunale arbitrale. Il convenuto può decidere di considerare come risposta la sua risposta alla notifica di arbitrato di cui all'articolo I.5 purché quest'ultima risposta soddisfi anche le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo.

2. La risposta del convenuto replica agli estremi della domanda dell'attore di cui all'articolo III.4, paragrafo 2, lettere a–c, del presente Protocollo. La risposta deve, nella misura del possibile, essere corredata di tutti i documenti e ogni altro elemento di prova addotti dal convenuto, oppure farvi riferimento. Nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del presente Accordo, la risposta del convenuto deve contenere anche, nella misura del possibile, indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. Nella risposta, oppure in una fase successiva del procedimento arbitrale se il tribunale arbitrale decide che un ritardo è giustificato dalle circostanze, il convenuto può presentare una domanda riconvenzionale a condizione che il tribunale arbitrale abbia competenza a conoscere della stessa.

4. Alla domanda riconvenzionale si applica l'articolo III.4, paragrafi 2 e 3.

## ARTICOLO III.6

### Competenza arbitrale

1. Il tribunale arbitrale decide in merito alla propria competenza sulla base dell'articolo 32, paragrafo 2, o dell'articolo 33, paragrafo 2, del presente Accordo.

2. Nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del presente Accordo, il tribunale arbitrale ha il mandato di esaminare la questione all'origine della controversia come inserita ufficialmente, al fine di una sua risoluzione, nell'ordine del giorno del Comitato misto conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, del presente Accordo.

3. Nei casi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del presente Accordo, il tribunale arbitrale che ha esaminato la causa principale ha il mandato di esaminare la proporzionalità delle misure di compensazione contestate, anche nel caso in cui tali misure siano state adottate, in tutto o in parte, in un altro accordo bilaterale nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.

4. Un'eccezione di incompetenza del tribunale arbitrale deve essere sollevata al più tardi nella risposta del convenuto oppure, in caso di domanda riconvenzionale, nella replica. Il fatto di aver nominato o concorso a nominare un arbitro non priva la Parte del diritto di sollevare una tale eccezione. L'eccezione in ordine al fatto che la controversia vada oltre i poteri del tribunale arbitrale deve essere sollevata non appena il tribunale arbitrale tratti la materia assertivamente estranea al suo ambito di competenza. In ogni caso, il tribunale arbitrale può ammettere un'eccezione sollevata dopo il termine previsto se reputa che il ritardo sia dovuto a un motivo valido.

5. Il tribunale arbitrale può decidere sull'eccezione di cui al paragrafo 4 sia in via pregiudiziale sia nella sua decisione di merito.

## ARTICOLO III.7

### Altri documenti

Previa consultazione delle Parti, il tribunale arbitrale decide quali ulteriori documenti, oltre alla domanda dell'attore e alla risposta del convenuto, possano o debbano essere presentati e fissa i termini per la loro produzione.

## ARTICOLO III.8

### Termini

1. I termini fissati dal tribunale arbitrale per la presentazione dei documenti, comprese la domanda dell'attore e la risposta del convenuto, non devono essere superiori a 90 giorni, qualora non altrimenti concordato dalle Parti.
2. Il tribunale arbitrale emana la sua decisione finale entro 12 mesi dalla data della sua costituzione. In circostanze eccezionali e particolarmente complesse, il tribunale arbitrale può prorogare questo periodo di altri tre mesi.
3. I termini previsti ai paragrafi 1 e 2 sono dimezzati:
  - (a) su richiesta dell'attore o del convenuto, se entro 30 giorni da tale richiesta il tribunale arbitrale decide, dopo aver sentito l'altra Parte, che la causa è urgente; o
  - (b) se le Parti concordano in tal senso.
4. Nei casi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del presente Accordo, il tribunale arbitrale emana la sua decisione finale entro sei mesi dalla data di notifica delle misure di compensazione conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del presente Accordo.

## ARTICOLO III.9

### Rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1. In applicazione dell'articolo 29 e dell'articolo 32, paragrafo 3, del presente Accordo, il tribunale arbitrale si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Il tribunale arbitrale può rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in qualsiasi fase del procedimento a condizione di essere in grado di definire con sufficiente precisione gli elementi di fatto e di diritto della causa nonché le questioni giuridiche che solleva.

Il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale è sospeso sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. Ogni Parte può indirizzare una richiesta motivata al tribunale arbitrale di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il tribunale arbitrale respinge tale richiesta se reputa che non siano soddisfatte le condizioni per un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1. Se respinge la richiesta di una Parte di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il tribunale arbitrale deve motivare la propria decisione nella decisione di merito.

4. Il tribunale arbitrale si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea tramite una notifica. Questa deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- (a) una breve descrizione della controversia;
- (b) gli atti giuridici dell'Unione e/o le disposizioni dell'accordo interessato; e

- (c) la nozione di diritto dell'Unione da interpretare conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del presente Accordo.

Il tribunale arbitrale notifica alle Parti il rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. La Corte di giustizia dell'Unione europea applica, per analogia, il regolamento di procedura applicabile all'esercizio della propria competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dei trattati e degli atti emanati dalle istituzioni, dagli organi, dagli organismi e dalle agenzie dell'Unione.

6. I patrocinatori e gli avvocati autorizzati a rappresentare le Parti dinanzi al tribunale arbitrale ai sensi degli articoli I.4, I.5, III.4 e III.5 sono autorizzati a rappresentare le Parti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

#### ARTICOLO III.10

##### Misure provvisorie

1. Nei casi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del presente Accordo ciascuna Parte può, in qualsiasi fase del procedimento di arbitrato, chiedere misure provvisorie consistenti nella sospensione delle misure di compensazione.

2. Una domanda ai sensi del paragrafo 1 deve precisare l'oggetto della procedura, i motivi dell'urgenza e gli argomenti, di fatto e di diritto, che giustifichino *prima facie* la concessione delle misure provvisorie richieste. La domanda deve contenere tutte le prove e offerte di prova disponibili per giustificare la concessione delle misure provvisorie.

3. La Parte che richiede le misure provvisorie trasmette la domanda in forma scritta all'altra Parte e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale. Il tribunale arbitrale fissa un breve termine entro il quale l'altra Parte può presentare osservazioni in forma scritta o orale.

4. Entro un mese dalla presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 il tribunale arbitrale decide in merito alla sospensione delle misure di compensazione contestate se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) il tribunale arbitrale è soddisfatto *prima facie* della sussistenza degli elementi presentati dalla Parte che richiede le misure provvisorie nella sua domanda;
- (b) il tribunale arbitrale ritiene che, in attesa della sua decisione finale, la Parte che richiede le misure provvisorie subirebbe un danno grave e irreparabile qualora le misure di compensazione non fossero sospese; e
- (c) il danno causato alla Parte che richiede le misure provvisorie dall'immediata applicazione delle misure di compensazione contestate prevale sull'interesse all'effettiva, immediata applicazione di tali misure.

5. La sospensione del procedimento di cui all'articolo III.9, paragrafo 2, secondo comma non si applica ai procedimenti ai sensi del presente articolo.

6. La decisione adottata dal tribunale arbitrale conformemente al paragrafo 4 ha soltanto un effetto provvisorio e non pregiudica la decisione del tribunale arbitrale nel merito della causa.

7. A meno che la decisione del tribunale arbitrale presa in conformità del paragrafo 4 del presente articolo non fissi una data precedente per la decadenza della sospensione, questa decade quando è emessa la decisione finale ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del presente Accordo.

8. Per evitare incertezze, ai fini del presente articolo resta inteso che, nel considerare i rispettivi interessi della Parte che richiede le misure provvisorie e dell'altra Parte, il tribunale arbitrale tiene conto di quelli dei singoli e degli operatori economici delle Parti; tale considerazione non implica tuttavia che a questi sia concesso un qualsiasi statuto dinanzi al tribunale arbitrale.

### ARTICOLO III.11

#### Prove

1. Ciascuna Parte deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda d'attore o risposta di convenuto.

2. Su richiesta di una Parte, o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può chiedere alle Parti informazioni rilevanti che considera necessarie e appropriate. Il tribunale arbitrale fissa un termine entro il quale le Parti devono rispondere alla sua richiesta.

3. Su richiesta di una Parte, o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può consultare qualsiasi fonte di informazioni consideri appropriata. Il tribunale arbitrale può anche acquisire il parere di esperti, se lo ritiene opportuno e fatti salvi i termini e le condizioni concordate dalle Parti, dove applicabile.

4. Le informazioni ottenute dal tribunale arbitrale ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione delle Parti affinché possano formulare osservazioni in merito all'indirizzo del tribunale arbitrale.

5. Dopo aver chiesto il parere dell'altra Parte il tribunale arbitrale adotta le misure adeguate a dirimere tutte le questioni sollevate dalle Parti per quanto riguarda la protezione dei dati personali, il segreto professionale e i legittimi interessi di riservatezza.

6. Il tribunale arbitrale decide in merito alla ricevibilità, alla pertinenza e all'importanza delle prove presentate.

## ARTICOLO III.12

### Udienze

1. In caso di necessità di udienza il tribunale arbitrale, previa consultazione delle Parti, notifica alle Parti con sufficiente anticipo la data, l'ora e il luogo dell'udienza.

2. Le udienze sono pubbliche, salvo qualora diversamente deciso dal tribunale arbitrale, d'ufficio o su istanza delle Parti, per gravi motivi.

3. Per ogni udienza è redatto un verbale, che è sottoscritto dal presidente del tribunale arbitrale. Soltanto questo verbale fa fede.

4. Il tribunale arbitrale può decidere di tenere le udienze per via telematica, conformemente alla prassi dell'Ufficio internazionale. Le Parti sono informate tempestivamente di tale pratica. In questi casi si applicano i paragrafi 1, *mutatis mutandis*, e 3.

## ARTICOLO III.13

### Inadempimenti delle Parti

1. Se, entro il termine stabilito dal presente Protocollo o dal tribunale arbitrale, senza invocare un legittimo impedimento, l'attore non ha presentato la domanda, il tribunale arbitrale ordina la chiusura del procedimento arbitrale, salvo qualora permangano questioni sulle quali potrebbe essere necessario pronunciarsi e se il tribunale arbitrale ritiene opportuna la pronuncia.

Se, entro il termine stabilito dal presente Protocollo o dal tribunale arbitrale, senza invocare un legittimo impedimento, il convenuto non ha comunicato la risposta alla notifica di arbitrato o alla domanda dell'attore, il tribunale arbitrale ordina la continuazione del procedimento senza considerare l'inadempimento in quanto tale come un'accettazione delle dichiarazioni dell'attore.

Le disposizioni del secondo comma si applicano anche quando l'attore non ha presentato la replica a una domanda riconvenzionale.

2. Se una Parte regolarmente convocata in conformità dell'articolo III.12, paragrafo 1, non si presenta a un'udienza senza dimostrare un legittimo impedimento, il tribunale arbitrale può procedere all'arbitrato.

3. Se una Parte debitamente invitata dal tribunale arbitrale a esibire prove complementari non le presenta entro i termini fissati senza invocare un legittimo impedimento, il tribunale arbitrale può deliberare in base agli elementi di prova di cui dispone.

## ARTICOLO III.14

### Chiusura del procedimento

1. Una volta accertato che le Parti hanno disposto, in modo ragionevole, della possibilità di presentare i propri argomenti, il tribunale arbitrale può dichiarare concluso il procedimento.
2. Qualora ne ravvisi la necessità per circostanze eccezionali, il tribunale arbitrale, di sua iniziativa o su istanza di una Parte, può decidere la riapertura del procedimento in qualsiasi momento prima della pronuncia della decisione.

## CAPITOLO IV

### DECISIONE

#### ARTICOLO IV.1

##### Decisioni

Il tribunale arbitrale si adopera per prendere le sue decisioni per consenso. Se, tuttavia, si rivela impossibile giungere a una decisione per consenso, la decisione del tribunale arbitrale è resa a maggioranza degli arbitri.

## ARTICOLO IV.2

### Forma ed effetti della decisione del tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale può adottare decisioni separate su questioni distinte in momenti differenti.
2. Ogni decisione è adottata per iscritto ed è motivata. È definitiva e vincolante per le Parti.
3. La decisione del tribunale arbitrale deve essere firmata dagli arbitri, indicare la data in cui è stata adottata e la sede dell'arbitrato. Una copia della decisione firmata dagli arbitri è comunicata alle Parti dall'Ufficio internazionale.
4. L'Ufficio internazionale rende pubblica la decisione del tribunale arbitrale.

Nel rendere pubblica la decisione del tribunale arbitrale, l'Ufficio internazionale rispetta le norme pertinenti in materia di protezione dei dati personali, segreto professionale e legittimi interessi di riservatezza.

Le norme di cui al secondo comma sono identiche per tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa come pure l'Accordo sulla sanità, l'Accordo agricolo e l'Accordo sul contributo. Il Comitato misto adotta e aggiorna queste norme mediante una decisione ai fini dell'Accordo.

5. Le Parti danno esecuzione immediata a ogni decisione del tribunale arbitrale.

6. Nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del presente Accordo, e una volta sentito il parere delle Parti, il tribunale arbitrale stabilisce nella sua decisione di merito, tenendo conto delle procedure interne delle Parti, il termine ragionevole entro cui conformarsi alla sua decisione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5, del presente Accordo.

#### ARTICOLO IV.3

##### Diritto applicabile, regole di interpretazione, mediatore

1. Il diritto applicabile è costituito dall'Accordo, dagli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Accordo e da ogni altra norma di diritto internazionale pertinente ai fini dell'applicazione di questi strumenti.
2. Il tribunale arbitrale decide conformemente alle regole di interpretazione di cui all'articolo 29 del presente Accordo.
3. Le decisioni precedenti emesse da un organo di composizione delle controversie in ordine alla proporzionalità delle misure di compensazione in virtù di un altro accordo bilaterale tra quelli di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del presente Accordo sono vincolanti per il tribunale arbitrale.
4. Il tribunale arbitrale non è autorizzato a decidere in qualità di mediatore oppure *ex aequo et bono*.

## ARTICOLO IV.4

### Soluzione concordata o altri motivi di chiusura del procedimento

1. Le Parti possono in qualsiasi momento accordarsi su una composizione della loro controversia. In tal caso comunicano congiuntamente la soluzione al tribunale arbitrale. Se la soluzione è soggetta ad approvazione in conformità delle procedure interne vigenti di una delle Parti, la notifica deve fare menzione di questa condizione e il procedimento di arbitrato è sospeso. Il procedimento di arbitrato si conclude se una tale approvazione non è richiesta o nel momento in cui è comunicato il completamento della procedura interna.
2. Se nel corso del procedimento l'attore informa per iscritto il tribunale arbitrale che non intende portare avanti il procedimento e se, alla data in cui il tribunale arbitrale riceve la comunicazione, il convenuto non ha ancora compiuto alcun atto di procedura, il tribunale arbitrale emette un'ordinanza ufficiale di chiusura del procedimento. Il tribunale arbitrale decide in merito alle spese, che sono assunte dall'attore se ciò appare giustificato in base alla condotta della Parte.
3. Se, prima dell'adozione della sua decisione, il tribunale arbitrale conclude che il proseguimento del procedimento arbitrale è diventato inutile o impossibile per motivi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, esso comunica alle Parti la propria intenzione di emanare un'ordinanza di chiusura del procedimento.

Il primo comma non si applica se permangono questioni sulle quali potrebbe essere necessario pronunciarsi e se il tribunale arbitrale ritiene opportuna la pronuncia.

4. Il tribunale arbitrale invia alle Parti una copia dell'ordinanza di chiusura del procedimento arbitrale oppure della decisione adottata di comune accordo dalle Parti, firmata dagli arbitri. L'articolo IV.2, paragrafi 2–5, si applica alle decisioni arbitrali adottate di comune accordo dalle Parti.

## ARTICOLO IV.5

### Rettifica della decisione del tribunale arbitrale

1. Entro 30 giorni dalla ricezione della decisione del tribunale arbitrale, ciascuna Parte, previa notifica all'altra Parte e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale, può chiedere al tribunale arbitrale di rettificare nel testo della decisione errori formali o tipografici o di calcolo, o qualsiasi errore od omissione di simile natura. Se ritiene che sia giustificata, il tribunale arbitrale apporta la rettifica entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta non ha alcun effetto sospensivo sul termine di cui all'articolo IV.2, paragrafo 6.
2. Entro 30 giorni dalla comunicazione della sua decisione, il tribunale arbitrale può apportare d'ufficio le rettifiche di cui al paragrafo 1.
3. Le rettifiche di cui al paragrafo 1 sono fatte per iscritto e sono parte integrante della decisione. Si applica l'articolo IV.2, paragrafi 2–5.

## ARTICOLO IV.6

### Onorari degli arbitri

1. Gli onorari di cui all'articolo IV.7 devono essere ragionevolmente commisurati alla complessità della causa, al tempo che gli arbitri vi hanno dedicato e a qualsiasi altra circostanza pertinente.
2. È redatto e, se necessario, aggiornato, un elenco delle indennità giornaliere e orarie massime e minime; tale elenco è comune a tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, come pure all'Accordo sulla sanità, all'Accordo agricolo e all'Accordo sul contributo. Il Comitato misto adotta e aggiorna l'elenco mediante una decisione ai fini dell'Accordo.

## ARTICOLO IV.7

### Spese

1. Ciascuna Parte si fa carico delle proprie spese e della metà delle spese del tribunale arbitrale.
2. Il tribunale arbitrale fissa le spese di arbitrato nella decisione di merito. Tali spese comprendono unicamente:
  - (a) gli onorari degli arbitri, indicati separatamente per ciascun arbitro e fissati dal tribunale arbitrale stesso in conformità dell'articolo IV.6;
  - (b) le spese di viaggio e altre spese sostenute dagli arbitri; e

(c) gli onorari e le spese dell'Ufficio internazionale.

3. Le spese di cui al paragrafo 2 devono essere ragionevolmente commisurate al valore della controversia, alla complessità della controversia, al tempo che gli arbitri e qualsiasi esperto designato dal tribunale arbitrale vi hanno dedicato e a qualsiasi altra circostanza pertinente.

## ARTICOLO IV.8

### Cauzione per le spese

1. All'inizio dell'arbitrato l'Ufficio internazionale può chiedere a ciascuna Parte di prestare una cauzione di importo uguale come anticipo per le spese di cui all'articolo IV.7, paragrafo 2.

2. Nel corso del procedimento arbitrale l'Ufficio internazionale può chiedere alle Parti di prestare cauzioni supplementari a quelle di cui al paragrafo 1.

3. Tutte le somme prestate dalle Parti in applicazione del presente articolo sono versate all'Ufficio internazionale e da questo corrisposte per coprire le spese effettivamente sostenute, ivi compresi in particolare gli onorari versati agli arbitri e all'Ufficio internazionale.

## CAPITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ARTICOLO V.1

##### Modifiche

Il Comitato misto può adottare mediante decisione modifiche del presente Protocollo.